

# diritto e tutela

PERIODICO GIURIDICO DI  
N.28 DICEMBRE 2019  
TRIMESTRALE



STUDIO3A  
DIAMO VALORE AI DIRITTI

- **MA SI PUÒ USARE IL MONOPATTINO ELETTRICO?**  
LA NORMATIVA FATICA A TENERE IL PASSO DEL "BOOM" DI QUESTI DISPOSITIVI
- **L'EUROPA CONTRO I PRODOTTI PERICOLOSI**  
MA ANCHE I CONSUMATORI DEVONO FARE LA LORO PARTE
- **Chi "vigila" sui nostri "nonni"?**  
Gli stringenti obblighi di sorveglianza dei pazienti in capo alle strutture socio-sanitarie





**Editore e proprietario:**  
Valore S.p.A.  
Via Bruno Maderna, 7  
30174 Venezia  
Tel: +39 041 8622601  
segreteria@studio3a.net  
www.studio3a.net  
CF e PI 03850440276

**Direttore responsabile:**  
Nicola De Rossi

**Coordinamento editoriale:**  
Ernes Trovò, Marco Frigo  
e Nicola De Rossi

**Testi redazionali:**  
Nicola De Rossi

**Progetto grafico:**  
Marco Bosa

**Coordinamento esecutivo:**  
C. Maiuscola  
Via Mantovani Orsetti, 22  
31100 Treviso  
www.cmaiuscola.com

**Stampa:**  
Pubbliservice Srl  
Via Raffaello, 21  
31021 Mogliano Veneto (TV)

**Data chiusura numero:**  
25.11.2019

REGISTRATO AL N.5 2015  
PRESSO IL TRIBUNALE  
ORDINARIO DI VENEZIA  
CON PROVVEDIMENTO  
DEL 29.10.2015

© Tutti i diritti riservati

## P1

**EDITORIALE**  
**Dobbiamo prenderci cura  
dei nostri anziani**



## P2

**Chi "vigila" sui nostri "nonni"?**  
Gli stringenti obblighi di sorveglianza  
dei pazienti in capo alle strutture  
socio-sanitarie



## P8

**Ma si può usare  
il monopattino elettrico?**  
La normativa fatica a tenere il passo  
del "boom" di questi dispositivi



## P14

**L'Europa contro  
i prodotti pericolosi**  
Ma anche i consumatori  
devono fare la loro parte.

## P20

**INTERVISTA / Ing. Fabio Dattilo**  
**La corrente non è uno "scherzo"**  
Ogni anno almeno 12mila incendi  
per cause elettriche

# Studio3A

## breaking news

## P26

**CONVEGNI**  
**Una squadra di professionisti  
a servizio degli assistiti**  
Numerosi gli spunti emersi dal secondo  
"Professionals Meeting" di Studio3A

## P28

**CONVEGNI**  
**Quando professionalità  
e caparbietà fanno la differenza**  
I riconoscimenti ai professionisti  
che si sono distinti maggiormente

## P29

**SENTENZA**  
**"La polizza assicura i danni  
da bufera, non da vento!"...  
Assicurazione condannata  
a pagare dal giudice**  
Una sentenza esemplare e sarcastica  
sui "cavilli" assicurativi

## P30

**IL CASO**  
**In nome di Alvisè, Studio3A  
costringe gli enti a intervenire**  
Dopo la richiesta danni, il Comune  
mette in sicurezza l'incrocio maledetto  
dove il giovane è stato travolto

## P33

**SOCIALE**  
**Il grande ritorno in... paradiso**  
Iniziata la nuova avventura in serie A  
della squadra di basket in carrozzina  
sostenuta da Studio3A

## P34

**MEDIA**  
**Quando i media chiedono la verità ...**  
Studio 3A risponde

## P36 e P37

**LA STRUTTURA**  
**L'organizzazione aziendale**

**LA STRUTTURA**  
**La solidità di un gruppo per dare  
valore ai diritti**

**LA SQUADRA**  
**Chiamateci per nome ...**

EDITORIALE

dirittoetutela



## DOBBIAMO PRENDERCI CURA DEI NOSTRI ANZIANI



Dopo il Giappone siamo il Paese più "vecchio" al mondo. Dall'ultimo rapporto Istat emerge che il 23% della popolazione italiana, 14 milioni di persone, ha più di 65 anni (e il 3,6% più di 85), percentuale che nel 2050 aumenterà del 9-14%: per ogni 100 under-15 ci sono 173 over 65. Non è più solo "terza età", ma "quarta": gli ultranovantenni, oggi 800 mila, cresceranno di oltre mezzo milione nei prossimi vent'anni. L'allungamento della vita (la media è 81 anni per gli uomini, 85 per le donne) è un elemento positivo, ma questi numeri ci dicono chiaro quale sarà una delle emergenze per il welfare dei prossimi decenni: garantire un'assistenza adeguata ai nostri anziani. Assistenza che significa anche maggior capacità di presa in carico da parte delle famiglie, una rete integrata di servizi composta anche da medici di base, assistenti domiciliari, distretti, centri diurni, strutture intermedie come gli ospedali di comunità, ma che inevitabilmente implica anche la "residenzialità": le case di riposo, o centri servizi, che diventano la soluzione necessaria a fronte di dinamiche familiari e, ancora di più, delle patologie degenerative e invalidanti dei pazienti non autosufficienti. E' qui che siamo chiamati a un grande sforzo, per accrescere l'offerta di posti letto, del tutto insufficienti, e migliorare quella esistente.

Molte strutture sono all'avanguardia, ma leggiamo troppo spesso di gravi carenze assistenziali. Non vogliamo entrare negli odiosi episodi di violenza e maltrattamenti che continuano a verificarsi nelle case di cura: il Governo ha reso obbligatorie le telecamere. Troppo spesso però ci troviamo a gestire casi di incidenti, anche mortali, che accadono nelle residenze sanitarie assistenziali ai danni di pazienti bisognosi di essere seguiti h24, e che sono sì colposi, ma fino a un certo punto: cadute (e per persone di

età avanzata anche una frattura può essere fatale), ospiti soffocati durante i pasti o che se ne escono dalle case di cura senza che nessuno se ne accorga.

Gli Enti gestori devono entrare nell'ordine di idee che il "contratto di ospitalità" con il paziente non si limita al dovere di fornire prestazioni mediche, ma comprende un ventaglio di altri servizi per così dire "alberghieri", per i quali pure sono previsti determinati livelli, e non ultimo l'obbligo di salvaguardare l'incolumità degli ospiti. Viceversa, si è chiamati a risponderne.

Le rette a carico delle famiglie sono salate, si va dai 1.500 ai tremila euro al mese; i contributi delle Regioni per la compartecipazione alla quota sanitaria, se la struttura è accreditata, sono ingenti. Se vogliamo vincere questa sfida di civiltà bisogna investire a livello strutturale, perché gli infortuni sono frutto anche di carenze di edifici vecchi e non a norma; sulle condizioni di sicurezza anche igienico-sanitaria di ambienti e alimenti, perché non è raro che gli organi di controllo contestino gravi violazioni; sulla formazione del personale, che di frequente appartiene a cooperative esterne, e sulla sua dotazione: gli incidenti succedono anche per il costante sottorganico in cui si trovano a lavorare gli operatori socio sanitari.

La recente inchiesta che ha portato all'arresto dei vertici di una delle maggiori società del settore, che avrebbe fatto la cresta sui fondi pubblici tagliando sui costi di gestione fino a fornire ai pazienti della sue residenze prestazioni inferiori agli standard contrattuali, fa riflettere. Anche queste aziende devono poter chiudere i bilanci in attivo, ma le logiche del business, tanto più in un settore così delicato, non possono prevalere sulla cura e la qualità della vita che dobbiamo a chi ci ha messo al mondo e cresciuto.

Dott. Ermes Trovò

# CHI “VIGILA” SUI NOSTRI “NONNI”?

Gli stringenti obblighi  
di sorveglianza  
dei pazienti in capo  
alle strutture  
socio-sanitarie

---

## CASA DI RIPOSO CHIAMATA A RISPONDERE ANCHE DEL TENTATO SUICIDIO DI UN DEGENTE

Il contratto di “spedalità” implica  
anche la salvaguardia  
dell’incolumità fisica

## MORTO DI FREDDO FUORI DALLA CASA DI CURA

A processo per omessa vigilanza  
l’amministratrice e l’addetta  
ai monitor delle telecamere  
la sera della fatale “uscita” del 78enne



# CASA DI RIPOSO CHIAMATA A RISPONDERE ANCHE DEL TENTATO SUICIDIO DI UN DEGENTE IL CONTRATTO DI "SPEDALITÀ" IMPLICA ANCHE LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITÀ FISICA

L'obbligo di vigilanza e protezione di una persona degente presso un ospedale o una casa di riposo grava sulla struttura sanitaria indistintamente nei confronti di tutti i pazienti, siano gli stessi affetti da malattie mentali o fisiche, a prescindere dalla loro capacità o meno di intendere e di volere. L'estensione ed il contenuto di tale obbligo sono inoltre correlati alle circostanze del caso concreto. Questa è la posizione ribadita in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità ed espressa compiutamente con la sentenza n. 22331 del 22 ottobre 2014, la quale può fornire degli spunti consistenti, utili ad inquadrare le caratteristiche ed i confini dell'onere di vigilanza sui pazienti facente capo alle strutture socio sanitarie che li ospitano.

Nella pronuncia in parola viene portato all'attenzione della Corte di Cassazione il caso di un soggetto affetto da disturbi mentali che, per tale ragione, era ricoverato presso una clinica privata. Allontanatosi da questa struttura, e nel tentativo di suicidarsi, veniva investito da un treno subendo l'amputazione della mano destra.

Il fratello del danneggiato, ritenendo responsabile la clinica per non aver correttamente vigilato sul proprio congiunto interdetto, in qualità di legale rappresentante di quest'ultimo, la conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Nocera Inferiore onde sentirla condannare al risarcimento del danno.

La domanda veniva rigettata in primo grado sul presupposto che, al momento del fatto, la malattia del paziente non fosse tale da far ragionevolmente presagire un intento suicida. La decisione, impugnata dai soccombenti, veniva confermata dalla Corte d'Appello di Salerno, la quale riteneva che la Casa di cura avesse adottato tutte le misure idonee a prevenire atti autolesionistici del paziente e il suo allontanamento dalla clinica, dal momento che la struttura era recintata, aveva un custode, e che la vittima godeva di frequenti permessi di uscita per recarsi in famiglia. Il danneggiato, inoltre, al momento del fatto, era capace di intendere e di volere e,

anche ad avviso dei giudici del gravame, la sua malattia non lasciava presagire il rischio di gesti autolesivi.

Occorre innanzitutto premettere che è ormai costante l'affermazione secondo cui l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico cosiddetto di "spedalità", in base al quale la struttura in questione è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nell'effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, generali e specialistiche, ma si estende a una serie di altri aspetti, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché a prestazioni definite, in senso lato, "alberghiere".

Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, quindi, la responsabilità della struttura socio sanitaria per i danni subiti dagli assistiti a causa dell'attività diagnostica o terapeutica ha carattere contrattuale, con la precisazione che l'obbligazione assunta dal nosocomio (pubblico o privato) comprende, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche il rischio derivante dall'inadempimento della prestazione sanitaria svolta dai soggetti terzi che assumono la veste di suoi ausiliari necessari, quindi di tutto il personale, medico e non, che lavorano alle dipendenze o svolgono la propria attività nell'ambito della struttura stessa.

Si tratta di una forma particolare di responsabilità contrattuale, denominata da "contatto sociale" in quanto nascente non da un "contratto", bensì da un rapporto che si instaura tra due soggetti in virtù di un obbligo legale: si pensi, in particolare, al medico che è tenuto a salvaguardare la salute del paziente e ad operare affinché avvenga la guarigione in virtù di precise disposizioni di legge, nonché in forza del contratto stipulato con l'azienda ospedaliera.

Dunque, in primo luogo la sentenza in esame ha il pregio di rievocare un principio già affermato dalla Cassazione, per la prima volta, più di trent'anni fa, secondo cui: "qualsiasi struttura sanitaria, nel momento stesso in cui accetta il ricovero di un paziente, stipula un contratto dal quale discendono naturalmente, ai sensi dell'art. 1374 c.c., due obblighi: il primo è quello di apprestare al paziente le cure richieste dalla sua condizione; il secondo è quello di assicurare la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali la protezione costituisce la parte essenziale della cura" (sentenza n. 6707 del 04.08.1987). L'ospedale e la Casa di cura, pertanto, sono tenuti ad una prestazione strumentale e accessoria rispetto alla principale, la quale prevede la somministrazione delle cure necessarie a combattere la malattia, avente ad oggetto la salvaguardia dell'incolumità fisica del paziente evitando, altresì, che quest'ultimo infligga danni a terzi.

Detta posizione, come già detto, è risalente nel tempo ed emerge in numerosi provvedimenti giurisprudenziali sia di legittimità che di merito. Il quid pluris offerto dalla sentenza in esame riguarda i presupposti che devono sussistere affinché l'obbligo di vigilanza e protezione insorga.



Se da una lato, è pacifico che l'estensione ed il contenuto dell'obbligo di vigilanza varino in funzione delle circostanze del caso concreto, divenendo tanto più stringenti quanto maggiore è il rischio che il degente possa causare o patire dei danni; dall'altro, la circostanza che il paziente sia capace di intendere o di volere, ovvero il fatto che non sia soggetto ad alcun trattamento sanitario obbligatorio, non esclude il suddetto obbligo, ma può incidere unicamente sulle modalità del suo adempimento.

Anche una persona perfettamente capace di intendere e di volere, infatti, può aver bisogno di vigilanza e protezione per evitare che si faccia del male (come nel caso di degente non autosufficiente); né può ritenersi che solamente le malattie mentali sopprimano la capacità di intendere e di volere: né, infine, un malato di mente può essere considerato non pericoloso per sé o per gli altri semplicemente perché non ha perduto la capacità di intendere e di volere. Nondimeno è pensabile che l'obbligo di vigilanza e protezione del malato sia dovuto unicamente al fine di prevenire alcuni rischi, e non altri, in quanto l'obbligo di protezione che scaturisce naturalmente dal contratto non è teleologicamente orientato: non va adempiuto, cioè, solo se si tratti di prevenire il rischio "A" od il rischio "B", ma va adempiuto sempre, al fine di prevenire tutti i rischi potenzialmente incombenti sul degente, alla sola condizione che rientrino nello spettro della prevedibilità.

Le obbligazioni di assistenza e protezione facenti capo alla struttura socio sanitaria sono pertanto tutte destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto ricoverato, ma né la capacità di intendere e di volere, né l'assoggettamento del paziente ad un trattamento sanitario obbligatorio sono presupposti necessari affinché sorga l'obbligo di vigilanza.

La Corte d'Appello di Salerno, inoltre, aveva rigettato la domanda proposta dal danneggiato ritenendo, comunque, che non fosse stato provato il nesso di causalità tra l'inadempimento contrattuale della clinica ed il pregiudizio da questi lamentato. Ma trattandosi, come sopra rammentato, di rapporto di natura contrattuale, ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, il paziente dovrà abitualmente provare solo l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli si trovava inserito nella stessa, quindi sottoposto alle cure o alla vigilanza del personale della clinica, mentre spetterà a quest'ultima dimostrare che l'evento dannoso è dipeso da causa a sé in alcun modo imputabile, e cioè di aver adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea. Diligenza che, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, e a fronte di quanto indicato dagli Ermellini, consiste in un'adeguata sorveglianza dell'ospite, che sia o meno capace di intendere e di volere. Nel caso di colpa in vigilando, peraltro, come del resto in

qualsiasi ipotesi di colpa omissiva consistita nel non aver impedito un evento che si era obbligati ad impedire, l'avverarsi stesso dell'evento costituisce prova dell'esistenza del nesso di causa tra la condotta omissiva ed il danno.

La sentenza impugnata veniva dunque cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Salerno, la quale doveva attenersi al principio di diritto: "Il contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 c.c., l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente, in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che quegli possa causare danni a terzi o subirne. La mera circostanza che il paziente sia capace di intendere o di volere, ovvero il fatto che non sia soggetto ad alcun trattamento sanitario obbligatorio, non esclude il suddetto obbligo, ma può incidere unicamente sulle modalità del suo adempimento". Volgendo ora lo sguardo, più in particolare, ai pazienti con problemi psichiatrici, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la configurabilità di un dovere di sorveglianza a carico del personale sanitario addetto al reparto, e della conseguente responsabilità risarcitoria per i danni provocati dal ricoverato, presupponga soltanto la prova della incapacità di intendere e di volere del soggetto.

Sussiste quindi, in generale, "inadempimento della struttura stessa nel vigilare sulla sicurezza del soggetto in menomate condizioni di capacità di intendere e di volere, poiché l'ospedale è tenuto a spiegare un atteggiamento di protezione differenziato, a seconda della patologia lamentata dalla persona ricoverata, sin dalla fase di primo intervento" (Cass. sez. 3, Sentenza n. 10832 del 16/05/2014).

A fronte, dunque, dell'accertata incapacità di intendere e di volere del paziente, grava sulla struttura sanitaria l'onere di dimostrare la prova liberatoria di aver adottato, nel caso di specie, tutte le cautele richieste volte ad evitare che si verificasse l'evento dannoso.

È quindi la condizione di salute del paziente che impone alla struttura sanitaria di svolgere, tramite i suoi dipendenti, i compiti di cura, assistenza e sorveglianza calibrati a quella specifica condizione "psichiatrica", senza alcuna possibilità di ritenere i dipendenti dell'istituto legittimati ad un minor controllo di sorveglianza del soggetto, in relazione ad un'asserita non prevedibilità dell'evento (ad esempio il suicidio) e, soprattutto, alla sua inevitabilità.

La giurisprudenza ha ritenuto altresì configurabile, nell'ipotesi in cui il paziente incapace di intendere e di volere ricoverato presso una struttura sanitaria commettesse un illecito, una responsabilità ex art. 2047 c.c., con la conseguenza che del danno risponderebbe colui che era tenuto alla sua sorveglianza, salvo che questi provi l'inevitabilità del fatto lesivo ed a nulla rilevando la diligenza impiegata nell'esercizio del dovere di custodia. Tale norma, invero, prospetta una presunzione di responsabilità di colui che si trova ad esercitare la custodia di un soggetto incapace in forza di una previsione di legge, di una convenzione negoziale, ovvero di una libera scelta.

Si tratta, sostanzialmente, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, cosicché la dimostrazione della diligente custodia

da parte del sorvegliante diventa insufficiente a liberarlo da responsabilità, rilevando unicamente la prova della concreta impossibilità materiale di intervenire ad impedire il fatto risultando lo stesso estraneo alla sua sfera di controllo. Va sottolineato che il dovere di vigilanza, comunque, dev'essere rapportato a diverse circostanze (di tempo, di luogo, di ambiente, di pericolo) ed al grado e alla natura dell'incapacità del sorvegliato, non essendo richiesta al sorvegliante un'ininterrotta presenza fisica accanto a questi. Esulano dall'alveo di operatività dell'art. 2047 c.c. le ipotesi nelle quali l'incapace, anziché arrecare un danno a terzi, sia rimasto egli stesso vittima di un'azione illecita, ovvero si sia autocagionato delle lesioni; e ciò ancorché il sorvegliante non abbia vigilato prudentemente. Alla norma in esame, invero, la dottrina e la giurisprudenza riconoscono rilevanza esclusivamente esterna al rapporto custode-incapace, nel senso di configurare in capo al primo un dovere verso i terzi e non già nei confronti dello stesso incapace.

Del resto non potrebbe essere altrimenti, se non a costo di elidere la ratio sottesa all'art. 2047 c.c., da ravvisare nell'intenzione del legislatore di favorire la risarcibilità del danno provocato ad una vittima incolpevole, ad opera di soggetti nei confronti dei quali non sarebbe altrimenti possibile od agevole esperire l'azione risarcitoria.

A fronte di atti di autolesionismo posti in essere dall'incapace, si rientrerà nell'ambito delle condotte rispetto alle quali il sorvegliante sarà chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 1218 c.c., quindi a titolo di responsabilità contrattuale, come in tutti quei casi, messi in risalto dalla cronaca, in cui il paziente ricoverato presso una struttura sanitaria o assistenziale riesce a portare a termine il proprio intento suicidario.

Avv. Fabio Vianello  
Foro di Venezia

## IL RIFERIMENTO GIURIDICO



**Cass., III sez. Civile, sent. n. 22331/14**

"L'obbligo di vigilanza e protezione del paziente, in quanto scaturente ipso facto dall'accettazione del paziente, prescinde dalla capacità di intendere e di volere di questi, né esige che il paziente sia sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio. Anche una persona perfettamente capace di intendere e di volere, infatti, può aver bisogno di vigilanza e protezione per evitare che si faccia del male (come nel caso di degente non autosufficiente); né solo le malattie mentali sopprimono la capacità di intendere e di volere; né, infine, un malato di mente può ritenersi non pericoloso per sé o per gli altri solo perché non abbia perduto la capacità di intendere e di volere".

# MORTO DI FREDDO FUORI DALLA CASA DI CURA A PROCESSO PER OMESSA VIGILANZA L'AMMINISTRATRICE E L'ADDETTA AI MONITOR DELLE TELECAMERE LA SERA DELLA FATALE "USCITA" DEL 78ENNE



Un tanto eloquente quanto tragico caso di omessa vigilanza nelle strutture per la terza età è quello risultato fatale a un 78enne di Roma non autosufficiente, uscito come niente fosse di notte dalla casa di riposo di cui era ospite e morto di freddo e di stenti poco distante. L'anziano era reduce da un ictus che gli aveva causato gravi conseguenze tra cui il disorientamento nel tempo e nello spazio e il disturbo della memoria. Necessitando di assistenza h24, i suoi cari lo avevano ricoverato in una struttura che doveva essere attrezzata a tal fine, Villa Giulia Felicia. Ma durante la seconda notte di ricovero, il 78enne si è svegliato e ha preso a vagare, non restando però all'interno della clinica: è uscito, senza che nessun addetto si accorgesse di nulla e senza trovare ostacoli nelle porte e nei cancelli, privi di allarme e perfino aperti. E una volta fuori, non si è più raccapezzato. Quando gli operatori, solo al mattino, non trovandolo, hanno dato l'allarme e si sono messi a cercarlo, era tardi: l'hanno rinvenuto in un'area verde nei pressi, ridotto in fin di vita dal freddo della notte (si era a fine novembre), e a nulla è valsa la corsa all'ospedale di Frascati, dov'è spirato. "Il decesso - ha concluso il medico legale - si verificava perché l'anziano, già affetto da gravi patologie, trascorrevano la notte al freddo notturno invernale, con temperature molto basse che favorivano l'insorgere di un'insufficienza cardio-circolatoria quale epifenomeno di un evento ischemico acuto".

La Procura di Velletri ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disponendo anche l'acquisizione dei video delle telecamere interne della clinica. Proprio la visione dei filmati ha consentito di accertare come il paziente "fra le 23.43 e le 23.51 del 28 novembre 2017 fosse uscito dalla sua stanza, sceso al piano terra e, percorso il viale di accesso, fosse uscito dal cancello - inopinatamente aperto a quell'ora di notte -, abbandonando la casa di cura". Il Pm ha quindi chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per l'amministratrice della struttura e l'operatrice che quella notte era addetta alla vigilanza (con un impianto di video sorveglianza ad hoc). La prima perché, in violazione dell'articolo 11 della L.R. 41/2003 e dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Colonna, "non garantiva la presenza nella struttura di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato, e ometteva di impartire disposizioni e di vigilare sulla loro esecuzione onde evitare che i pazienti non autosufficienti potessero allontanarsi da soli dalla struttura stessa"; la seconda perché "si distraeva dal controllo del monitor non accorgendosi che il paziente (...) abbandonava indisturbato la Casa di cura".

Le due imputate dovranno sostenere il processo e la casa di riposo, che finora non ha mai risposto alle richieste di risarcimento dei patrocinatori dei familiari della vittima, dovrà finalmente assumersi le sue responsabilità anche sul fronte civile.

# MA SI PUÒ USARE IL MONOPATTINO ELETTRICO?

La normativa fatica  
a tenere il passo  
del “boom”  
di questi dispositivi

---

## LA RECENTE LEGGE NON BASTA A REGOLAMENTARE GLI AUTOBILANCIATI

Senza l'intervento dei singoli Comuni  
si resta nel limbo

## MULTATO MA RISARCITO

In assenza di norme chiare, però,  
i conducenti delle “due ruote elettriche”  
sono anche a rischio “risarcimento”



# LA RECENTE LEGGE NON BASTA A REGOLAMENTARE GLI AUTOBILANCIATI SENZA L'INTERVENTO DEI SINGOLI COMUNI SI RESTA NEL LIMBO

Si sta preannunciando per i prossimi mesi un vero boom di vendite per i cosiddetti "dispositivi per la mobilità urbana autonoma", denominazione tecnica sotto la quale vengono riuniti i monopattini elettrici e i vari "mezzi" noti come "autobilanciati" (Segway, Hoverboard, Monowheel), presentati come la risposta "ecologica" alle esigenze di mobilità urbana. Stiamo parlando di una serie di dispositivi a motore elettrico, ad una o due ruote, utilizzabili da una sola persona, privi di sedute (e quindi da condurre in piedi) e, ad eccezione dei monopattini, privi anche di organi di comando e di controllo tradizionali. Avanzamento e sterzata vengono azionati - di qui la definizione tecnica di "autobilanciati" - dal semplice spostamento del peso del conducente. Semplice per modo di dire perché, come gli skateboard senza motore, per acquisirne la completa padronanza è comunque necessario un buon equilibrio ed un più o meno lungo periodo di apprendimento. Nati come giocattoli o attrezzi sportivi altamente tecnologici per il tempo libero da utilizzare in luoghi protetti, c'è chi (produttori in primis) vede per loro un radioso futuro come microveicoli per muoversi autonomamente nel traffico, nelle aree pedonali e lungo le piste ciclabili.

Sino ad oggi la diffusione di questi aggeggi aveva incontrato sulla sua strada un ostacolo insormontabile: il Codice della Strada, secondo cui il loro uso in area pubblica (strade, piazze, marciapiedi) era rigorosamente proibito, anche se spesso e volentieri i tutori dell'ordine, soprattutto nel caso di comportamenti responsabili, chiudevano un occhio, se non tutti e due. E sulla tolleranza delle autorità hanno sino ad ora contato i venditori che, alla faticosa domanda del potenziale cliente "ma possono andare in strada?", rispondevano regolarmente (e falsamente): "sono assimilati a giocattoli, senza vincoli né obblighi".

In realtà, le cose dal punto di vista normativo stanno in modo molto differente. Se inizialmente gli hoverboard si potevano includere tra i giocattoli (art. 50 CdS) per giustificarne l'uso ludico, questa classificazione oggi non è più accettabile, dato che vengono in larga misura utilizzati da adulti e, soprattutto, l'aumento delle prestazioni e la conseguente pericolosità sono salite ben oltre i limiti propri dei "balocchi". Lo sanno

bene anche i produttori, che, per tutelarsi, in genere includono nell'imballo o nel manuale di istruzioni la sibillina frase "l'uso di questo apparecchio potrebbe essere soggetto a limitazioni in alcuni Paesi: verificare la normativa in vigore nel luogo di appartenenza". Che, brutalmente, si traduce con: "io intanto te lo vendo, se poi lo puoi usare o no, non mi riguarda".

## Cosa dice il Codice della Strada

Il Codice della Strada, normativa di riferimento per tutto quanto attiene la circolazione, divide sostanzialmente gli utenti in due tipologie: Veicoli, inseriti in numerose categorie (art 47 CdS) in base alle caratteristiche funzionali, ciascuna con propri dettagliati obblighi ed usi consentiti, e pedoni. Molto grossolanamente potremmo affermare che il primo effetto di questa distinzione di base del CdS è che i veicoli devono circolare solo sulle strade carrabili ed i pedoni solo sui marciapiedi o al margine delle corsie. In verità, vi sono numerose deroghe e commistioni, prima fra tutte quella rappresentata dai cosiddetti "velocipedi", ovvero le biciclette. E chi proprio alle biciclette vorrebbe che gli "autobilanciati" fossero parificati, dimentica due questioni fondamentali. I "veicoli" - biciclette incluse - per circolare in strada in sicurezza devono essere dotati di posto guida a sedere e comandi ad azionamento certo e devono essere equipaggiati con i dispositivi sonori e luminosi prescritti dal CdS, dettami a cui gli "autobilanciati", nella quasi totalità, non sono conformi. In secondo luogo, le "biciclette", negli spazi riservati ai pedoni devono essere condotte a mano o quantomeno con "comportamento parificabile a quello dei pedoni". Si ripropone, quindi, il problema già visto per i cosiddetti "acceleratori di andatura" senza motore (pattini, skateboard, monopattini), anch'essi banditi da tutte le pubbliche vie, in quanto il CdS ne proibisce esplicitamente l'uso sia sulla sede stradale carrabile - non essendo veicoli - sia sui marciapiedi e sui percorsi pedonali (art 190 CdS), sia, implicitamente, sulle piste ciclabili.

Ma vediamo, nel dettaglio cosa, dice il Codice a livello di dispositivi per la mobilità "individuale". Esso prevede sostanzialmente tre categorie di veicoli, in funzione di due caratteristiche fondamentali: la fonte di energia utilizzata (muscolare o meccanica/elettrica) e la presenza o meno di pedali.

In estrema sintesi, secondo il codice:

Tutto ciò che è spinto da un motore di potenza non superiore a 0,4kw o 50 cc e non supera la velocità di 45 km/h è classificato come "ciclomotore" (art 52 CdS), con i conseguenti obblighi di omologazione, immatricolazione, uso del casco, stipula di polizza assicurativa RCA etc., e può essere utilizzato solo nella parte della carreggiata riservata agli autoveicoli. Fanno eccezione i dispositivi destinati all'uso esclusivo di bambini, anziani o portatori di handicap fisico, che sono regolati in modo autonomo dall'art. 46 cds ma hanno il preciso vincolo di una velocità massima di 6 km/h. Tutto ciò che invece è spinto dalla forza umana e dotato di sella e pedali è classificato come "velocipede" (art 50 CdS).

Tale definizione è stata in seguito estesa anche alle biciclette "a pedalata assistita". I velocipedi devono circolare obbligatoriamente sulle piste ciclabili o, in assenza di queste, sulla sede carrabile, mantenendosi in prossimità del margine esterno della corsia. Sui "percorsi ciclopedonali" segnalati il loro uso è consentito, ma subordinato al mantenimento di una velocità inferiore a 10 km/h, e con l'obbligo di fermarsi qualora siano di intralcio o pericolo ai pedoni.

Tutti i "mezzi anomali capaci di far guadagnare velocità", che non posseggono requisiti per essere qualificati "veicolo", neppure "atipico", e tra questi figurano tuttora gli "autobilanciati", sono infine classificati come "acceleratore di andatura". In quest'ultima categoria troviamo pattini a rotelle, skateboard, monopattini tradizionali.

In più di qualche caso i conducenti di monopattini elettrici si sono visti elevare contravvenzioni per "uso di un ciclomotore non targato ed assicurato", mentre Hoverboard e similari ad oggi potrebbero essere sanzionati "tout court" come "acceleratori di andatura". Come detto, la parificazione tecnicamente più errata è quella con i velocipedi. Oltre che per le ragioni suddette, anche se recentemente questa definizione, per venire incontro alle esigenze di mobilità urbana, è stata estesa anche alle "biciclette a pedalata assistita", il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha imposto molto opportunamente due condizioni imprescindibili a tale estensione: ovvero che una quota non marginale della spinta venga comunque impressa attraverso i pedali, e quindi il conducente svolga un costante ruolo "attivo" nella propulsione, e che la spinta ausiliaria diminuisca gradualmente al salire della velocità sino ad annullarsi al raggiungimento della velocità di 25 km/h. Condizioni, queste, pressoché inapplicabili ad un Hoverboard.

### Cosa cambia con il Decreto "Toninelli"?

Alla base del rinnovato interesse del mercato, c'è un decreto che potremmo definire "salva hoverboard" emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 4 giugno 2019 dietro pressione di produttori - che rischiavano di veder azzerato un florido mercato - e di utilizzatori, con cui si è varata una "sperimentazione regolamentata" biennale: il cosiddetto Decreto "Toninelli", dal nome dell'allora Ministro. In estrema sintesi, viene permesso l'utilizzo "sperimentale" di Hoverboard e similari lungo una serie di percorsi ciclabili, pedonali e "zone 30" esplicitamente individuati nei centri urbani dei Comuni che daranno la loro adesione al progetto (il che, come vedremo, non è così scontato).

Non sono queste le sole limitazioni d'uso presenti nella norma. È infatti necessario che i dispositivi siano omologati CE e siano dotati di un selettore manuale per limitare in modo certo la velocità sui due livelli prefissati di 6 km/h - da utilizzare nelle aree pedonali - e 20 km/h - per le piste ciclabili.

La strada che si è imboccata con la nuova normativa "sperimentale" si ispira infatti ai "veicoli per bambini e anziani" previsti dall'art 46 CdS, ai quali è concessa una deroga per utilizzare i percorsi pedonali purché, tassativamente, non



siano in grado di superare i 6 km/h. Già questo escluderà dalla sperimentazione quasi tutti i dispositivi già in circolazione non CE e/o privi di selettore, dal momento che la modifica postuma contrasta con la normativa CE.

Ma il limite maggiore è rappresentato dal fatto che l'applicabilità e validità di questo decreto è subordinata all'adesione e all'iniziativa dei singoli Comuni, ciascuno con proprie regole, e questo può portare a situazioni molto disomogenee sotto ad ogni "campanile". Già tra chi ha aderito c'è chi ha "aperto" le proprie strade ai monopattini ma non agli hoverboard, per esempio, oppure ne ha limitato la circolazione alle sole ore diurne.

Per evitare adesioni "di comodo", infatti, al solo fine di guadagnare consenso e lasciando nelle mani di altri problemi e responsabilità - arte in cui i nostri amministratori sono maestri -, il decreto pone a carico delle amministrazioni locali non solo l'emanazione delle relative ordinanze, ma anche ben precisi oneri e valutazioni. In particolare, l'individuazione puntuale delle specifiche aree in cui la presenza di piste ciclabili e l'ampiezza dei percorsi pedonali sia sufficiente a garantire una circolazione promiscua senza rischi; la delimitazione di tali aree con apposizione, su tutte le vie di accesso, di specifica segnaletica; l'apposizione, su tutte le vie di accesso al territorio comunale, di segnaletica che informi l'utenza automobilistica della sperimentazione in atto, e quindi della possibile presenza dei dispositivi in carreggiata, sugli attraversamenti pedonali ed alle intersezioni. Come si vede, gli amministratori che aderiscono all'iniziativa si assumono ben precise responsabilità (e costi) e ciò spiega perché, ad oggi, l'adesione al progetto sia ancora parziale. Un ulteriore aspetto, gestito in modo francamente incomprensibile, riguarda la copertura assicurativa: il decreto, infatti, prevede che nel solo caso di gestione comunale di servizi di sharing di dispositivi, sia obbligatoria la stipula di una polizza RC che copra ogni sinistro riconducibile alla sperimentazione che dovesse verificarsi. L'aspetto incomprensibile è che tale obbligo non si applica invece ai privati.

Nonostante tutto ciò, in internet sono molti i siti che, irresponsabilmente, forniscono un'informazione distorta, dando per già in vigore su tutto il territorio nazionale la sperimentazione, ed invitando all'acquisto (ne dubitate?) e

all'uso generalizzato dei dispositivi, il che inevitabilmente sarà fonte di contestazioni, contravvenzioni, contenziosi, comportamenti scorretti e conseguenti incidenti stradali, dagli esiti anche gravi.

Il consiglio, quindi, prima di acquistare un Hoverboard o in ogni caso prima di usarlo in area pubblica, è quello di informarsi se il Comune di residenza ha aderito alla sperimentazione, quali aree abbia individuato e reso disponibili per la stessa e, soprattutto, per la propria sicurezza, di verificare che siano stati apposti i prescritti cartelli informativi ai limiti del territorio comunale. Perché, concludendo, non essendo questi dispositivi omologabili neanche come ciclomotori, ad oggi, semplicemente, NON possono essere usati in luogo pubblico nei Comuni che non hanno esplicitamente aderito alla sperimentazione del MIT.

Ing. Enrico Dinon

Ordine degli Ingegneri di Venezia

## IL RIFERIMENTO GIURIDICO



### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Decreto 4 giugno 2019

#### Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica (GU Serie Generale n. 162 del 12-07-2019)

Art. 2 - Le tipologie dei dispositivi per la micromobilità elettrica ammesse alla sperimentazione di cui all'art. 1 sono esclusivamente le seguenti: hoverboard; segway; monopattini; monowheel.

Art. 3 - I Comuni, con specifico provvedimento emanato nelle forme di cui all'art. 7 del Codice della Strada, autorizzano in via sperimentale la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica, esclusivamente in ambito urbano, limitatamente alle specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada indicati nella tabella di cui all'allegato 2.\*

AMBITI DI CIRCOLAZIONE SPERIMENTALE DEI DISPOSITIVI PER LA MICROMOBILITÀ ELETTRICA				
TIPOLOGIA DISPOSITIVO	AREE PEDONALI	PERCORSI PEDONALI E CICLABILI	PISTE CICLABILI IN SEDE PROPRIA E SU CORSIA RISERVATA	ZONE 30 E STRADE CON $V_{max} \leq 30$ km/h
MONOWHEEL	ammesso (1)	non ammesso	non ammesso	non ammesso
HOVERBOARD	ammesso (1)	non ammesso	non ammesso	non ammesso
SEGWAY	ammesso (1)	ammesso (2)	ammesso (2)	ammesso (2)
MONOPATTINI	ammesso (1)	ammesso (2)	ammesso (2)	ammesso (2)

NOTA:  
 1) ammesso solo se dotato di regolatore di velocità configurabile in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h (art.2, c. 7)  
 2) ammesso solo se dotato di regolatore di velocità configurabile in funzione di una velocità non superiore a 20 km/h (art.2, c. 7)

# MULTATO MA RISARCITO IN ASSENZA DI NORME CHIARE, PERÒ, I CONDUCENTI DELLE “DUE RUOTE ELETTRICHE” SONO ANCHE A RISCHIO “RISARCIMENTO”

La necessità di regolamentare la circolazione dei monopattini è dovuta anche al fatto che, di fronte al boom delle “due ruote elettriche”, specie in città, stanno aumentando anche gli incidenti, talora con gravi conseguenze, e questo vuoto normativo crea difficoltà nella definizione delle responsabilità e pone i conducenti in una posizione di rischio anche sul fronte risarcitorio.

È quanto è capitato a un 45enne di Mestre che usava il monopattino elettrico di buon mattino per recarsi al lavoro ed evitare il traffico cittadino. L'uomo, il 15 maggio, percorreva una ciclabile quando è stato investito da un'auto condotta da una 50enne che usciva da un vicolo e si immetteva sulla strada principale, costeggiata dalla pista per le bici. L'automobilista ha mancato la precedenza e l'ha urtato, facendolo rovinare a terra. Il problema che però si è posto da subito è che questo mezzo di smart mobility, pur in continua espansione (nel 2017 in Italia se ne contavano 500 esemplari, oggi sono oltre tremila), è “uno sconosciuto” dal codice della strada.

Non a caso, due mesi dopo, il Decreto Toninelli emanato dal Ministero della Infrastrutture ha cercato di normare la “disciplina” individuando, in linea generale, proprio nelle aree pedonali, nei percorsi pedonali e ciclabili, nelle piste ciclabili e nelle zone “30” i luoghi deputati alla circolazione dei monopattini, fermo restando che devono essere le Amministrazioni locali a stabilirne modalità e aree di utilizzo, anche secondo le caratteristiche del territorio. Ma la stragrande maggioranza dei Comuni, tra cui quello di Venezia, non ha ancora aderito alla sperimentazione.

Un “imbarazzo” che si può cogliere anche dagli “atti”: l'ospedale, alle cui cure il 45enne è dovuto ricorrere, avendo riportato un colpo di frustra per una prognosi di 15 giorni, ha definito il paziente “un pedone”; la polizia locale, intervenuta per i rilievi, nel verbale ha classificato il monopattino ora veicolo “ignoto”, ora “ciclomotore”. Gli agenti, peraltro, hanno sanzionato il conducente perché non assicurato e senza casco: multe prontamente impugnate, in assenza di una norma che imponga copertura assicurativa e uso del casco per “circolare” con i monopattini.



Il danneggiato, per farsi assistere nel non scontato caso, si è affidato a una società specializzata nel risarcimento danni, che è riuscita a far valere nei confronti della compagnia assicurativa della vettura la dinamica del sinistro e la mancata precedenza, ottenendo anche il pieno riconoscimento dell'infortunio in itinere dall'Inail. Per una volta è prevalso il buon senso: il 45enne è stato risarcito sia per i danni materiali riportati al monopattino acquistato da un mese e pagato 300 euro, tutto strisciato, e al cellulare, sia per le lesioni fisiche. Un risultato notevole, date le premesse.

Per un caso in cui il conducente è stato risarcito, però, ve ne sono molti altri in cui chi andava sulle due ruote elettriche avrà problemi a ottenere quanto gli spetta, anche se le modalità dell'incidente gli danno ragione: di qui l'auspicio che le città provvedono presto a regolamentare questo sistema di mobility, coerentemente con gli intenti ambientali di puntare sui mezzi di trasporto a impatto zero.

# L'EUROPA CONTRO I PRODOTTI PERICOLOSI

Ma anche i consumatori  
devono fare la loro parte

---

## I REQUISITI RICHIESTI PER LE MERCI CIRCOLANTI NELL'UNIONE EUROPEA

Da tenere ancora più presente  
per gli acquisti natalizi, di giocattoli  
e apparecchi elettrici

## ABITAZIONE DISTRUTTA DALLA VECCHIA STUFA

Un esempio delle conseguenze  
che possono causare i prodotti elettrici  
negli immobili





# I REQUISITI RICHIESTI PER LE MERCI CIRCOLANTI NELL'UNIONE EUROPEA DA TENERE ANCORA PIÙ PRESENTE PER GLI ACQUISTI NATALIZI, DI GIOCATTOLE E APPARECCHI ELETTRICI

Il tema della sicurezza, ad esempio di giocattoli o degli apparecchi elettrici ed elettronici, è sempre molto sentito, ancor di più in periodi dell'anno dove l'acquisto ed il conseguente utilizzo di questi prodotti subisce un'impennata. A fine anno vi sono due momenti di acquisto eccezionali: il Black Friday (con il seguente Black Monday) di importazione americana e la più classica delle feste, cioè Natale (con la successiva festa dell'Epifania, riservata generalmente ai più piccoli). Ed ecco che è facile incorrere, durante questi periodi di acquisti collettivi, dove l'offerta è considerevole, in prodotti che costano poco, hanno poca qualità ed, infine, poca sicurezza.

Il percorso che porta alla genesi di un prodotto sicuro ha origini lontane e si cercherà nel seguito di darne una visione completa seppur sintetica.

## Il mercato europeo e le norme armonizzate

Per nostra fortuna l'Italia è da sempre molto attenta alla tematica della sicurezza a 360 gradi e lo è ancor di più perché inserita nel contesto dell'Unione Europea. Un'impresa che opera in Europa può beneficiare del mercato unico dell'UE e ciò significa che la maggior parte delle merci può circolare liberamente all'interno di questo territorio senza costi supplementari o restrizioni quantitative. Si tratta della cosiddetta libera circolazione delle merci. Prima di introdurre merci nel mercato dell'UE è necessario assicurarsi che i prodotti ne soddisfino i requisiti per proteggere la salute umana, animale, l'ambiente e i diritti dei consumatori. I requisiti potrebbero essere le norme e le specifiche che sono armonizzate all'interno dell'UE o quelle gestite da ciascun Paese dell'Unione ma riconosciute dall'UE (ciò è noto come il riconoscimento reciproco).

Prima di poter commercializzare liberamente i suoi prodotti nell'Unione Europea il produttore o l'importatore dovrà assicurarsi che rispettino le pertinenti specifiche UE. Ma cosa

si intende per requisiti di prodotto? Il diritto comunitario stabilisce dei requisiti essenziali affinché possano circolare nell'UE solo i prodotti che soddisfano norme elevate in materia di salute, ambiente e soprattutto sicurezza. Questi requisiti riguardano: il prodotto medesimo, ad esempio proprietà elettriche e infiammabilità; le sue prestazioni (come l'efficienza energetica); il processo di fabbricazione. Nella maggior parte dei casi la legge stabilisce quali risultati raggiungere o i rischi da evitare per avere un prodotto sicuro, ma non fornisce le soluzioni tecniche. È qui che possono essere d'aiuto le norme armonizzate per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti richiesti. Attualmente nell'UE sono armonizzate quasi tutte le norme sui prodotti: in altri termini, in tutti i Paesi si applicano le stesse norme. Esistono norme per gruppi di prodotti come i giocattoli, oppure per le caratteristiche del prodotto come la compatibilità elettromagnetica. Esiste una banca dati sul sito della Comunità Europea, denominata Trade Helpdesk, dove è possibile verificare i requisiti per ogni categoria di prodotto. La ricerca è molto semplice: immettendo il codice della tipologia di prodotto ed il Paese europeo dove esso è commercializzato si possono visionare le specifiche, incluse quelle di sicurezza, che il prodotto deve soddisfare per essere venduto all'interno di quel Paese europeo.

Nell'UE esistono anche norme non armonizzate sui prodotti: può accadere, quindi, che le specifiche siano diverse da un Paese a un altro. In tal caso, il prodotto dovrà essere conforme alle norme interne del Paese dell'UE in cui si intende commercializzarlo.

Se il prodotto soddisfa i requisiti di un Paese, gli altri Paesi dell'UE non potranno vietarne la vendita, obbligarlo a modificarlo o imporre di eseguire ulteriori prove, a meno che non dimostrino che il prodotto non soddisfa le specifiche tecniche e qualitative di quel Paese né garantisca un livello analogo di sicurezza. È questo il cosiddetto principio di riconoscimento reciproco.

Per scoprire quali norme tecniche si applicano a prodotti specifici in ogni Paese dell'UE ci si può rivolgere ai punti di contatto, uffici pubblici che rispondono gratuitamente entro 15 giorni dalla richiesta. In Italia sono ubicati presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

## Analisi dei rischi del prodotto e la dichiarazione di conformità UE

Ogni fabbricante ha l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi e stabilire su questa base se i suoi prodotti sono conformi a determinate norme prima di immetterli sul mercato UE. Quest'analisi si chiama valutazione della conformità e si trova nel percorso dello sviluppo di un prodotto al livello delle fasi di progettazione e produzione. Le informazioni che si traggono dalla valutazione della conformità devono figurare nella documentazione tecnica.

Per dimostrare la conformità bisogna anzitutto controllare se al prodotto si applichino eventuali norme UE e, se così è, bisogna assicurarsi la conformità prima di poterlo commerciare liberamente nell'UE. Sono norme armonizzate quelle messe a punto da organizzazioni europee di

normazione riconosciute: il CEN, Comitato Europeo per la Standardizzazione, cui afferisce l'UNI, ovvero l'Ente di Unificazione Italiano; il CENELEC, Comitato Europeo per la Standardizzazione Elettrotecnica, cui afferisce il CEI, ovvero il Comitato Elettrotecnico Italiano; o l' ETSI, Istituto Europeo per gli Standard delle Telecomunicazioni, per tutti quegli standard ICT. Un prodotto progettato e fabbricato secondo norme armonizzate ha altissime probabilità di rispettare le norme UE pertinenti: è la cosiddetta "presunzione di conformità". Questo concetto è stato creato per permettere la diffusione delle norme armonizzate a discapito delle norme che non lo sono, in quanto le prime non sono obbligatorie e si applicano su base volontaria: ciascun produttore è libero di scegliere altre soluzioni tecniche con cui dimostrare la conformità alle prescrizioni di legge.

Se si sceglie di non ricorrere a norme armonizzate per la valutazione dei rischi legati all'utilizzo del prodotto, si potrà attenersi, per dimostrare la conformità, a specifiche tecniche come le norme nazionali, le norme europee e internazionali non armonizzate. Si dovrà però produrre una documentazione tecnica più dettagliata e spiegare in che modo il prodotto rispetta le prescrizioni di legge.

A seconda del tipo di prodotto, in alcuni casi si può fare un'autovalutazione, in altri invece si avrà bisogno dell'assistenza di un organismo di valutazione della conformità, noto anche come organismo certificato. Gli Organismi di valutazione della conformità sono organismi certificati a cui i Paesi dell'UE affidano l'incarico di valutare la conformità di certi prodotti prima che possano essere immessi sul mercato. È possibile selezionare un organismo certificato dall'elenco sul sito web NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Per l'Italia è presente l'istituto ACCREDIA, l'unico ente italiano di accreditamento.

Per completare la documentazione tecnica, il cosiddetto fascicolo tecnico deve contenere tutti i documenti che provano la conformità del prodotto ai requisiti tecnici. La documentazione tecnica contiene informazioni sul progetto, la fabbricazione e il funzionamento di un prodotto, comprese tutte le informazioni necessarie per dimostrare che è conforme ai requisiti applicabili.

Ogni fabbricante dovrà attenersi a determinate regole per immettere i suoi prodotti sul mercato, ad esempio: preparare

documentazione tecnica prima dell'immissione sul mercato; garantire, appena immesso il prodotto sul mercato, che la documentazione tecnica sia a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato (in caso richiedano di prenderne visione); conservare la documentazione tecnica per dieci anni dalla data di immissione sul mercato (salvo diversa istruzione esplicita). La documentazione tecnica serve a provare che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali, quindi a giustificare e a sostenere la dichiarazione di conformità UE. Un capitolo importante della documentazione tecnica è la valutazione del rischio: è responsabilità del fabbricante identificare tutti i rischi potenziali del prodotto e determinare i requisiti essenziali applicabili. Il fabbricante dovrà anche spiegare come ha ovviato ai rischi identificati per garantire che il prodotto rispetti i requisiti applicabili, come ad esempio applicando le norme armonizzate.

La dichiarazione di conformità UE è un documento obbligatorio che ogni fabbricante o suo rappresentante autorizzato deve firmare per dichiarare che i suoi prodotti rispettano i requisiti dell'UE. Firmando la dichiarazione di conformità il produttore si assume la piena responsabilità della conformità del suo prodotto al diritto dell'UE. Una dichiarazione di conformità dovrà contenere le seguenti informazioni: il nome e indirizzo professionale o quelli di un rappresentante autorizzato e firma; l'identificazione del numero di serie, il modello o tipo del prodotto; una dichiarazione con cui il fabbricante si assume la piena responsabilità; i mezzi di identificazione del prodotto che ne consentano la tracciabilità; gli estremi dell'organismo notificato che ha svolto la procedura di valutazione della conformità (ove necessario); la normativa a cui è conforme il prodotto, oltre alle norme armonizzate o altri mezzi utilizzati per attestarne la conformità.

La dichiarazione di conformità UE va tradotta nella o nelle lingue richieste dal Paese dell'UE in cui il prodotto è venduto. E dopo, finalmente, il marchio CE.

### Il marchio CE

Il marchio CE attesta che il prodotto è stato valutato dal produttore e che si ritiene rispetti i requisiti previsti dall'UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente. È richiesto per i prodotti realizzati ovunque nel mondo e commercializzati



all'interno dell'UE. Il marchio CE è obbligatorio solo per i prodotti per i quali esistono specifiche a livello dell'UE e che ne richiedono l'apposizione.


Prima di apporre il marchio CE, occorre accertarsi che il prodotto soddisfi tutti i requisiti pertinenti. La responsabilità di dichiarare la conformità con tutti i requisiti ricade esclusivamente sul produttore. Non occorre una licenza per apporre il marchio CE sul prodotto, ma prima di farlo bisogna garantire la conformità con tutti i requisiti pertinenti a livello dell'UE: stabilire se la valutazione del prodotto può essere effettuata in proprio o se occorre coinvolgere un organismo certificato; redigere un fascicolo tecnico che provi la conformità; redigere e firmare una dichiarazione UE di conformità.

Una volta che il prodotto recchi il marchio CE, se le Autorità Nazionali competenti lo richiedono, occorre fornire loro tutte le informazioni e la documentazione giustificativa riguardanti il marchio CE. Se serve coinvolgere un organismo certificato, il marchio CE deve essere accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo. Il marchio CE e il numero di identificazione possono essere apposti separatamente, a condizione che siano chiaramente collegati tra loro.

Il marchio deve essere visibile, leggibile e indelebile. Esso deve essere costituito dalle iniziali "CE": entrambe le lettere devono avere la stessa dimensione verticale e non devono essere inferiori a 5 mm (se non diversamente specificato nei corrispondenti requisiti del prodotto). Se si vuole ridurre o ampliare il marchio CE sul prodotto, occorre rispettare le proporzioni tra le due lettere; infine, purché le iniziali siano visibili, il marchio può assumere forme diverse (colori, forma vuota o piena). Se il marchio non può essere apposto sul prodotto stesso, è possibile apporlo sull'eventuale imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

In conclusione, quando si acquista un nuovo telefono, un orsacchiotto o una TV all'interno della Comunità europea, si può trovare il marchio CE su di essi. Con l'apposizione della marcatura CE su un prodotto, un produttore dichiara che il prodotto soddisfa tutti i requisiti legali per la marcatura CE e può essere venduto in tutto il Comunità Europea. Ciò vale, come detto, anche per i prodotti fabbricati in altri Paesi venduti nella Comunità Europea. La marcatura CE supporta, inoltre, una concorrenza leale, ritenendo che tutte le società rispondano alle stesse regole.

Ultima raccomandazione: visionare attentamente il simbolo CE in quanto si trovano sul mercato prodotti col simbolo rappresentato dalle stesse lettere CE ma più "avvicinate", che rappresentano l'abbreviazione di "China Export" e non "Comunità Europea".



differenza tra i simboli di Comunità Europea e China Export

#### Cosa si può fare per acquistare un prodotto sicuro?

Bisogna acquistare sempre prodotti da negozi affidabili e, se lo si fa on-line, da rivenditori noti: se un'offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente non lo è affatto e potrebbe anche essere poco sicura.

I negozi affidabili si prendono cura dei prodotti che vendono e di solito accettano resi.

Bisogna leggere tutte le avvertenze e le istruzioni d'uso: fare attenzione alle raccomandazioni sull'età e sulla sicurezza, specialmente nel caso dei giocattoli e dei prodotti elettrici.

Segnalare sempre un problema di sicurezza: informare il produttore o il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto. Inoltre, contattare l'autorità pubblica competente. Ciò garantisce che vengano prese ulteriori misure per garantire la sicurezza del prodotto.

Ing. Francesco Galise

Ordine degli Ingegneri di Napoli

## IL RIFERIMENTO GIURIDICO



La Guida Blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti  
**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA**  
**2016/C 272/01**

#### 4. Requisiti dei prodotti

"Una caratteristica fondamentale di una larga parte della normativa di armonizzazione dell'Unione è quella di limitare l'armonizzazione legislativa ai requisiti essenziali di interesse pubblico, che riguardano la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori (in genere consumatori e lavoratori) ma possono anche coprire altri aspetti fondamentali (ad esempio la protezione dei beni e la tutela delle risorse e dell'ambiente). I requisiti essenziali sono concepiti in modo da garantire un livello elevato di protezione. Derivano da determinati rischi associati al prodotto (come la resistenza fisica e meccanica, l'infiammabilità, le proprietà chimiche, elettriche o biologiche, l'igiene, la radioattività, la precisione), oppure si riferiscono al prodotto o alle sue prestazioni (come le disposizioni concernenti i materiali, la progettazione, la costruzione, il processo di fabbricazione, le istruzioni redatte dal fabbricante) o stabiliscono il principale obiettivo di protezione (ad esempio attraverso un elenco illustrativo). Spesso sono una combinazione di questi elementi. Di conseguenza, uno stesso prodotto può essere soggetto contemporaneamente a diversi atti di armonizzazione dell'Unione, visto che per tutelare tutti gli interessi pubblici in gioco si devono applicare contemporaneamente i requisiti essenziali previsti da vari atti di armonizzazione dell'Unione".

# ABITAZIONE DISTRUTTA DALLA VECCHIA STUFA UN ESEMPIO DELLE CONSEGUENZE CHE POSSONO CAUSARE I PRODOTTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI

Quali gravi conseguenze possa causare un cortocircuito, partito nello specifico da una stufa elettrica, lo si può evincere da un rovinoso incendio scoppiato nel novembre del 2018 in un'abitazione di un paese della provincia di Treviso. Un rogo che non solo ha determinato danni ingenti, ma che per poco non ha causato anche una vittima: il giovane che al momento risiedeva in quella casa, sorpreso dalle fiamme divampate nel cuore della notte, si è rifugiato sul tetto e a salvarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, accorsi con varie squadre da tutto il Trevigiano anche per spegnere l'incendio. Nonostante il rapido intervento dei pompieri, tuttavia, la bifamiliare è stata devastata: le fiamme hanno completamente distrutto il manto di copertura del tetto e il tavolato del solaio del primo piano, che sono crollati unitamente alle scale di collegamento tra i piani. Senza poi contare le lesioni subite da un po' tutta la muratura, i danneggiamenti da calore e da fumo, le finestre esplose, etc. Al punto che il perito di parte

che ha stimato il danno lo ha quantificato in oltre 150mila euro e non ha ritenuto conveniente la riparazione dell'edificio, suggerendo, piuttosto, una ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione sul medesimo sedime e con la stessa sagoma dell'edificio, a significare l'entità della distruzione.

Le indagini per stabilire le cause dell'incendio sono state lunghe e laboriose. I vigili del fuoco hanno immediatamente escluso l'origine dolosa, ma sono stati effettuati parecchi accertamenti per verificare se le fiamme potessero essere state innescate dal "classico" mozzicone di sigaretta lasciata incautamente accesa sul divano o sul letto. Alla fine, però, gli inquirenti hanno propeo decisamente per le cause proprio di natura elettrica, anche alla luce del fatto che la vecchia stufa elettrica che si trovava al primo piano, e che, abbinata con un'altra al piano terra, rappresentava l'unico mezzo di riscaldamento in uso nell'abitazione, era stata rinvenuta totalmente incenerita.

La proprietaria della casa la aveva provvidenzialmente assicurata anche per i danni da incendio e, quanto meno, ha ottenuto il pieno risarcimento per poterla ristrutturare. Per i patrocinatori a cui la titolare dell'immobile si era rivolta per essere assistita non è stata un'impresa facile: inizialmente, infatti, la compagnia con la quale era stata siglata la polizza, Crédit Agricole, pur essendo il contratto pienamente operante (il premio era stato regolarmente pagato) e capiente, con un massimale cioè superiore alla quantificazione del danno, pur non essendo stata accertata alcuna responsabilità colposa di terzi nel rogo, e pur rientrando appieno l'evento nella copertura prevista, non intendeva risarcire e ha trascinato a lungo la vicenda, tanto che si è reso necessario un reclamo all'Autorità di vigilanza sulle assicurazioni per denunciare la condotta dell'impresa di assicurazione e sbloccare la pratica. Alla fine però la compagnia ha liquidato per intero il danno.



# L'intervista Ing. Fabio Dattilo

CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

## LA CORRENTE NON È UNO "SCHERZO"

Ogni anno almeno  
12mila incendi  
per cause elettriche

### MANUTENZIONE, USO CORRETTO E... OCCHIO AL "DOLO" NEL MERCATO

I consigli per evitare brutte sorprese  
con l'elettricità

### UCCISA A 25 ANNI DA UNA... RADIOSVEGLIA

Un'altra riprova di quanto possano essere  
insidiosi aggeggi all'apparenza innocui



VIGILI DEL FUOCO

Radio Gold TV

CANALE 69  
DIGITALE TV

Nato il 27 Luglio 1956 a Lamezia Terme, Fabio Dattilo si laurea in Ingegneria all'Università di Padova nel 1981. Entra nel 1984 nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, come Ispettore. Tra i vari incarichi svolti, nel 2006 diventa Comandante Provinciale di Venezia. Nel 2009 è stato quindi nominato dirigente generale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con il contestuale affidamento, per un biennio, dell'incarico di Direttore Generale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica. Dal 15 settembre 2014 è stato altresì nominato direttore regionale del Veneto e del Trentino Alto Adige. Il 20 novembre del 2018 il Consiglio dei Ministri ne ha deliberato la nomina a Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, incarico assunto dal primo dicembre 2018.



## MANUTENZIONE, USO CORRETTO È... OCCHIO AL “DOLO” NEL MERCATO

### I CONSIGLI PER EVITARE BRUTTE SORPRESE CON L'ELETTRICITÀ

Nel 2017, ultimo anno per il quale si dispone dei dati complessivi dell'Annuario del corpo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti, in Italia, in ben 325.941 tra incendi o esplosioni, la tipologia più frequente che li ha visti impegnati e che rappresenta il 32,6 per cento di tutti quanti gli interventi effettuati.

Si tratta, peraltro, di un numero in aumento esponenziale rispetto al 2016, quando i roghi erano stati 245.645. Una buona percentuale di questi incendi, poi, hanno riguardato abitazioni (36.661, pari all'11,2 per cento) ed edifici in genere (10.466, il 3,2 per cento). Com'è noto, nella maggior parte dei casi non si riesce a stabilire con assoluta certezza le origini delle fiamme (nel 62 per cento delle circostanze), ma laddove si sono potute accertare, le più ricorrenti risultano essere il dolo (13.129 incendi), i camini e le cande fumarie (13.101) e le cause elettriche (11.796), a cui andrebbero aggiunti, in quanto strettamente connessi, anche gli elettrodomestici (1.025).

#### Comandante Dattilo, dall'alto della sua esperienza sul campo: da cosa dipendono questi incendi?

Va premesso, innanzitutto, che quando si ipotizza una causa elettrica, per confermarla bisogna prima effettuare tutta una serie di indagini approfondite sui circuiti. La vetustà degli impianti ha senza dubbio il suo peso in questi eventi, ma incide molto anche la scarsa manutenzione e lo scorretto utilizzo che spesso se ne fa.

#### In che senso?

La legge 46/90, emanata per regolamentare la sicurezza degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici e, ancora, di riscaldamento e di climatizzazione, idrosanitari e idrici in genere, per la prima volta ha sancito l'obbligo di possesso di requisiti tecnico-professionali per tutti coloro che li realizzano, ma all'inizio sono stati di fatto autorizzati all'esercizio della professione e all'iscrizione all'albo quasi tutti coloro che già la svolgevano. Da allora, tuttavia, sono passati quasi trent'anni, le normative sono diventate molto più stringenti, le ditte che operano nel settore delle lavorazioni elettriche e

termoidrauliche sono quasi tutte certificate, e per lo stesso esercizio degli impianti sono richieste svariate certificazioni. Non è impossibile, ma non è frequente trovare impianti realizzati in partenza non a regola d'arte e con gravi e pericolose lacune. C'è però molto da lavorare sul fronte della loro manutenzione, perché, così come accade per le automobili, anche gli impianti elettrici hanno bisogno di un "tagliando", come tutte le cose invecchiando si logorano, e quindi, anche se la legge non lo prevede, come invece per i veicoli, sarebbe comunque bene che i proprietari ogni otto-dieci anni facessero fare un bel check-up. Questo vale sia per le abitazioni sia per gli insediamenti industriali; ci sono fabbriche dotate di impianti elettrici all'avanguardia, altre, invece, che sono datate e che per di più hanno determinati tipi di produzione per le quali l'impiantistica è assolutamente inadeguata. Ma ciò che ci preoccupa ancora di più è l'utilizzo che spesso si fa degli impianti. E' ormai diventato di uso comune attaccare alla singola presa di corrente le multiprese, le cosiddette "ciabatte", andando così a "caricare" su un impianto elettrico abilitato ad avere una sola carica elettrica. Parlo anche di elettrodomestici che comportano un notevole assorbimento, anche più di mille watt: questo crea inevitabilmente un eccesso di corrente e un surriscaldamento che a lungo andare può deteriorare l'isolante e determinare un incendio".

#### **Stiamo entrando nella stagione invernale e molti usano le stufe elettriche: sono rischiose?**

Se hanno la resistenza a vista sì. Anche qui, tuttavia, vale lo stesso ragionamento e principio: se le stufe si utilizzano correttamente, non sono pericolose. Per questo, prima di mettere in funzione una stufa o un qualsiasi elettrodomestico, ad esempio un frigorifero, è opportuno leggere sempre il libretto delle istruzioni, sia quelle per l'uso sia quelle per la sua manutenzione.

#### **Uno scrupolo che si dovrebbe avere anche al momento dell'acquisto.**

Certo, perché ovviamente molto dipende anche dal tipo di prodotto che si ha in casa: se è certificato con il marchio CE dovrebbe essere un'ottima garanzia e dovremmo poter restare tranquilli. Purtroppo, però, esiste tutto un mercato parallelo, in cui si vendono prodotti a basso prezzo che però non hanno i requisiti di sicurezza richiesti e necessari, che non hanno superato i test, e che possono causare gravi problemi: noi vigili del fuoco - qui - parliamo proprio di "dolo" nel mercato.

#### **In occasione delle festività natalizie è tutta una corsa all'acquisto, il più possibile a buon mercato, di luminarie, luci e "lucette" per addobbare l'albero di Natale, il presepe, il giardino e via dicendo. Dispositivi che più di qualche volta hanno finito per generare incendi anche gravi.**

Indubbiamente, anche le luminarie possono rappresentare un potenziale rischio, anche se oggi, va detto, sono dotate quasi tutte di luci a Led a basso assorbimento. Il mio consiglio è quello di prestare particolare attenzione, di non comperare prodotti a basso costo pur di risparmiare qualche euro, ma di acquistare materiale conforme e, possibilmente, presso negozi che conosciamo e di cui sappiamo di poterci fidare.

#### **Un ultimo accenno alle canne fumarie, tanto per restare in... stagione. Tra i dati che avete diffuso fa specie l'elevatissimo numero di incendi di cui sono causa.**

Parliamo naturalmente della canne fumarie dei camini a legno, che in effetti nei mesi freddi sono quasi un "classico" nell'ambito dei nostri interventi e che possono cagionare danni molto rilevanti nelle abitazioni, compresi quelli da fumo. Qui l'accortezza è soprattutto una: bisogna pulirle dalle incrostazioni almeno una volta ogni due anni.

#### **Comandante, quali sono gli incendi che temete di più, sia per le conseguenze per le persone, le strutture e l'ambiente, sia per voi stessi che siete chiamati a domarli, rischiando la vostra incolumità?**

Tutti.

#### **INCENDI ED ESPLOSIONI DAL 2008 AL 2017**



# UCCISA A 25 ANNI DA UNA... RADIOSVEGLIA

## UN'ALTRA RIPROVA DI QUANTO POSSANO ESSERE INSIDIOSI AGGEGGI ALL'APPARENZA INNOCUI

Una semplice radio-sveglia. Può sembrare inverosimile, eppure sarebbe da ascrivere proprio al mal funzionamento di questo comune elettrodomestico la causa del tragico incendio divampato il 26 luglio 2014 a Grigno (Trento) e costato la vita a una mamma di soli 25 anni, Thara Stefani. E le conseguenze sarebbero potute essere ancora più gravi: solo per una fatalità il figlio di due anni che viveva con lei quella sera era rimasto a dormire dai nonni.

La vicenda è già stata approfondita su "Diritto e Tutela", ma sotto un'altra luce, in rapporto alla responsabilità ex art. 2051 in capo al proprietario. L'appartamento, la mansarda di una palazzina, era di proprietà della nonna della giovane, come gli altri alloggi di quell'edificio. L'anziana, deceduta pochi mesi dopo per cause naturali, aveva assicurato l'appartamento per danni a terzi, oltre che da incendio, ma la compagnia, Assimoco, aveva liquidato solo questi ultimi, negando ai familiari il risarcimento dei danni da perdita del legame parentale per il decesso della loro cara. Secondo l'assicurazione, la polizza non sarebbe stata operativa perché la proprietaria dell'alloggio non avrebbe avuto responsabilità sull'origine dell'incendio, da ascrivere solo alla vittima, per non aver custodito adeguatamente i beni ricevuti e non aver spento le luci dell'appartamento.

In realtà i legali della famiglia hanno dimostrato come la nonna, che abitava al piano di sotto, in virtù dello stretto rapporto con Thara, avesse conservato una significativa relazione materiale con la mansarda: aveva le chiavi, svolgeva le faccende domestiche per la nipote, che lavorava come

operatrice sanitaria, e si occupava della manutenzione dei beni mobili di sua stessa proprietà messi a disposizione della vittima con l'immobile. E alla fine di una lunga causa la compagnia è stata condannata a risarcire integralmente i familiari.

Ma soprattutto, ciò che preme nel caso specifico, i patrocinatori dei familiari della venticinquenne hanno dimostrato come la dimenticanza delle luci accese non avesse legame alcuno con la causa delle fiamme, come confermato dalla Procura di Trento, che ha chiesto e ottenuto di archiviare il relativo procedimento "non essendo emersi comportamenti penalmente significativi a carico di alcuno". La relazione dei vigili del fuoco accorsi in loco, infatti, deponeva per una "causa elettrica", non dovuta però all'impianto, risultato realizzato regolarmente e correttamente mantenuto, bensì a un elettrodomestico. E non di grandi dimensioni e potenza (inizialmente si era ipotizzato un corto partito dal frigorifero), ma "piccolo": con ogni probabilità, la radiosveglia che si trovava in cucina, stanza da dove si è sprigionato il rogo.

La dinamica dei fatti attesta anche quanto possano essere "proditori" gli incendi, tanto più se accadono di notte. Thara è stata sorpresa nel sonno e, senza rendersi conto di nulla, è rimasta intossicata dai fumi tossici sviluppatisi a causa della combustione delle vernici dei mobili, delle suppellettili e dei rivestimenti, che hanno invaso anche la sua camera da letto nonostante la porta della cucina fosse chiusa. Estratta ancora viva dai vigili del fuoco e trasportata in elisoccorso all'ospedale Santa Chiara di Trento, sarebbe spirata dopo due giorni di agonia.



# Studio3A breaking news

N.28 DICEMBRE 2019

**In nome di Alvisè, Studio3A costringe gli enti a intervenire**  
Dopo la richiesta danni, il Comune mette in sicurezza l'incrocio maledetto dove il giovane è stato travolto

**"La polizza assicura i danni da bufera, non da vento!"... Assicurazione condannata a pagare dal Giudice**  
Una sentenza esemplare e sarcastica sui "cavilli" assicurativi

**Il grande ritorno in... paradiso**  
Iniziata la nuova avventura in serie A della squadra di basket in carrozzina sostenuta da Studio3A

**Una squadra di professionisti a servizio degli assistiti**  
Numerosi gli spunti emersi dal secondo "Professionals Meeting" di Studio3A



**STUDIO3A**  
DIAMO VALORE AI DIRITTI

CONVEGNI

Studio3Abreakingnews



# UNA SQUADRA DI PROFESSIONISTI A SERVIZIO DEGLI ASSISTITI

## NUMEROSI GLI SPUNTI EMERSI DAL SECONDO PROFESSIONALS MEETING DI STUDIO3A



Gli assistiti al centro del progetto e delle strategie di una squadra che marcia nella stessa direzione e di cui sono parte integrante anche i fiduciari. Si è rivelato ricco di spunti il secondo e partecipato "Professionals Meeting" promosso da Studio3A-Valore S.p.A. per rafforzare il rapporto con i professionisti che collaborano con la società: un pomeriggio di incontro, conoscenza reciproca e formazione tenutosi il 4 ottobre, all'Hotel Western Quid Venice, a due passi dalla sede direzionale di Mestre dell'azienda, a cui sono intervenuti numerosi esperti nel risarcimento danni tra avvocati, medici, ingegneri e periti.

"Il nostro settore non è semplice: la competizione è agguerrita, la richiesta di specializzazione sempre più forte, e poi noi non offriamo prodotti ma servizi intangibili e non facilmente "misurabili". Perciò diventa doppiamente importante la fiducia del cliente, che si fonda su empatia,

reputazione, esperienza" ha esordito il Presidente, dott. Ermes Trovò, individuando i fattori in grado di fare la differenza.

"Bisogna agire sull'ascolto, il dialogo e il rispetto, cercando di coinvolgere il cliente, rendendo il più possibile tangibile e verificabile nel tempo il servizio professionale ricevuto" ha proseguito il dott. Trovò, arrivando al cuore del ragionamento. "Dobbiamo mettere il cliente al centro di ogni decisione e organizzare le attività secondo un piano definito sia a livello strategico sia operativo". Una prospettiva che la società ha ben chiara da anni, avendo iniziato fin dal 2013 un'attività di customer per capire il grado di soddisfazione e le richieste degli assistiti: oggi, quando una pratica viene chiusa, parte automaticamente un questionario.

Il Presidente ha usato anche il termine "comunicazione" in senso ampio, abbracciando anche i concetti di trasparenza e totale disponibilità. "Migliorare la comunicazione significa

anche rendere più chiari i messaggi trasmessi da ambo le parti, favorendo la costruzione di un solido rapporto fiduciario. curare elementi all'apparenza secondari ma che in realtà vengono percepiti come basilari dai nostri assistiti, come il modo in cui si risponde al telefono o l'esattezza di tutte le informazioni, anche quelle di natura economica". Insomma, secondo il dott. Ermes Trovò "i clienti vanno inclusi nella progettazione delle relazioni e dei servizi offerti e questo, oggi, presuppone anche l'utilizzo delle enormi opportunità offerte dalle tecnologie digitali: il web non è solo un mezzo in più, ma una dimensione che assorbe scambi e relazioni. Dobbiamo riuscire a coinvolgere l'assistito, renderlo parte attiva e, una volta che si è compresa l'importanza di una strategia orientata sul cliente, e che essa è stata condivisa da tutta la struttura, bisogna agire di conseguenza trasmettendo nel modo più incisivo possibile le proprie qualità, l'onestà, la disponibilità, la competenza e la specializzazione".

"Anche in questo senso – ha concluso il Presidente - il ruolo dei professionisti è essenziale, perché accresce la nostra autorevolezza, in un circuito virtuoso che presenta opportunità anche per i fiduciari. I nostri assistiti devono sentirsi parte del nostro progetto, percepire tutta la nostra e vostra attenzione: solo così li fidelizzeremo". E a conferma di quanto Studio3A tenga ai "suoi" professionisti e li consideri uno degli asset per implementare la qualità dei servizi, il dott. Trovò ha ricordato gli investimenti nell'ufficio Fiduciari, che coordina i rapporti con tutti i legali, medici, ingegneri, etc., distribuiti nel territorio nazionale e che oggi è formato da due dipendenti.

L'altro stimolo di discussione l'ha portato l'Avv. Marco Frigo, responsabile della Gestione Sinistri e Area Legale di Studio3A. "Siete fior di professionisti, la vostra collaborazione ci inorgoglisce, ma vorremmo crescere ancora di più nell'essere squadra, nell'aver valori, metodi di lavoro e approccio con i clienti e un linguaggio condivisi, nell'aver chiaro da dove veniamo e cosa c'è dietro la nostra struttura e ai nostri assistiti: tutta una squadra fatta di consulenti personali, liquidatori e professionisti, dal cui lavoro dipende sia l'esito della pratica sia il grado di soddisfazione di chi si rivolge a noi" ha spiegato l'avv. Frigo, parlando di "Modalità 3A", "Modalità fatta anche di trasparenza, pazienza e tatto nei confronti di persone che si trovano all'improvviso ad affrontare situazioni devastanti, che non sono tecnici e hanno bisogno di tutto il supporto possibile, anche nel saper spiegare loro in concetti semplici cosa si sta facendo" ha aggiunto Frigo, ribadendo la volontà di rendere ancor più stretti i rapporti con i professionisti, di arrivare ad allestire ambiti regionali in tutto il Paese, sull'onda degli ottimi risultati raggiunti ad esempio in Puglia, di interagire sempre di più, "favorendo il confronto tra i fiduciari". "Vogliamo che vi sentiate lusingati di lavorare con noi e di essere parte della nostra squadra, con l'obiettivo finale di fare il meglio e accontentare i nostri assistiti, che sono di tutti: di Studio3A, del medico, dell'ingegnere..." ha concluso Frigo, prima di lasciare spazio al dott. Andrea Castello per l'intervento formativo sul tema "Valore reale vs valore percepito".



## CONVEGNI

Studio3Abreakingnews



# QUANDO PROFESSIONALITÀ E CAPARBIETÀ FANNO LA DIFFERENZA I RICONOSCIMENTI AI PROFESSIONISTI CHE SI SONO DISTINTI MAGGIORMENTE



Il Professionals Meeting si è chiuso con la consegna dei 3A Awards, riconoscimento con cui Studio3A-ValoreS.p.A. intende premiare, con il "Leone" simbolo di Venezia e della società, i fiduciari che più si siano distinti nella gestione di un caso. Sono stati assegnati quattro premi, uno per ciascuna categoria professionale più un quarto per l'area gestione sinistri dell'azienda.

Per l'assistenza legale il riconoscimento è andato all'avv. Giulio Vinciguerra, del foro di Torino, per il notevole risultato ottenuto nella causa per un sinistro stradale nella quale è riuscito a valorizzare oltre ogni aspettativa la turbativa causata da un'automobilista, a cui è stato riconosciuto il 70 per cento di responsabilità, ottenendo così un importante risarcimento per gli assistiti.

Un contributo importante alla verità l'ha dato anche l'ing. Pietro Pallotti - premiato tra gli ingegneri -, smontando la consulenza tecnica del Ctu della Procura che aveva ipotizzato la corresponsabilità di una giovane trasportata disarcionata dallo scooter del suo fidanzato in quanto avrebbe indossato scarpe e abbigliamento non consono. Pallotti, messo a disposizione come consulente di parte da Studio3A, ha fatto notare come la caduta fosse avvenuta su un rettilineo,

laddove la giovane aveva superato tratti curvilinei e sconnessi, per 4-5 km, senza problemi di "stabilità", e ha battuto con successo sulle responsabilità del conducente della moto, visto a più riprese "impennarsi", e dell'automobilista che l'aveva poi investita.

Per i medici, premiato il lavoro del medico legale di direzione, dott. Arcangelo Di Nino, per le brillanti intuizioni in un caso di mala sanità accaduto all'ospedale di Cagliari. In buona sostanza il dott. Di Nino, analizzando con scrupolo tutta la documentazione medica, in particolare le Tac, è riuscito a provare che un paziente aveva riportato una caduta, che però non era stata registrata nella cartella clinica, e il giudice civile ha disposto il risarcimento.

Infine, per la gestione sinistri si è ritenuto di riconoscere la caparbietà della dott.ssa Irene Carlin che, nel caso di un giovane rimasto coinvolto in un frontale sulla Jesolana, è riuscita a invadere e a far riconoscere dalle compagnie assicurative una corresponsabilità sia del conducente del mezzo di controparte, sia dell'Ente gestore della strada per la presenza di olio sulla carreggiata. Ed è stata così ottenuta una congrua liquidazione del danno per l'automobilista e i suoi familiari.



## SENTENZE

Studio3Abreakingnews



# “LA POLIZZA ASSICURA I DANNI DA BUFERA, NON DA VENTO!” ... ASSICURAZIONE CONDANNATA A PAGARE DAL GIUDICE

## UNA SENTENZA ESEMPLARE E SARCASTICA SUI “CAVILLI” ASSICURATIVI



Quella sera del 25 giugno 2014 l'intera città di Udine era flagellata da un violento temporale con raffiche di vento a 70 km/h che produrranno una mezza devastazione: alberi abbattuti, case scoperciate... Tra i tanti a lamentare danni anche l'azienda di un grossista di frutta e verdura triestino, il cui Fiat Doblo, parcheggiato ai mercati all'ingrosso, viene colpito da alcuni pesanti cassoni spostati dal vento: risultato, parabrezza infranto, carrozzeria ammaccata. La riparazione costerà seimila euro. I proprietari però hanno assicurato il mezzo con una polizza "auto-rischi diversi" che copre di tutto, compresi trombe d'aria, uragani, bufere, e tempeste. Il premio, di ben 1.384 euro, è regolarmente pagato, la copertura operante.

I danneggiati, per essere seguiti, attraverso il responsabile della sede di Udine, Armando Zamparo, si affidano a Studio3A, che denuncia il sinistro alla compagnia, Direct-Line, oggi Verti, per risarcire i propri assistiti, allegando la fattura della carrozzeria e le notizie stampa dell'evento atmosferico che aveva colpito il centro friulano, cagionando ingenti danni per il vento.

Pare una formalità, ma la compagnia nega l'indennizzo asserendo che "l'evento non è coperto dalle garanzie di polizza. Il danno sul veicolo dell'assicurato non è da attribuirsi in via diretta all'evento naturale, ma risulta intervenuta una causa di interruzione del nesso causale, la caduta delle casse dal magazzino di proprietà dei mercanti di Udine". Come a dire che i "bins" si sono mossi da soli. Ma Direct-Line sottolinea persino sul termine "vento", aggiungendo che "tale fenomeno

atmosferico non rientra tra quelli garantiti dalla polizza". Come se bufere, uragani e trombe d'aria, previste nel contratto, non implicassero alcun "fiato" d'aria.

La vicenda insegna che non bisogna mai cedere di fronte alle scuse addotte dalle assicurazioni per non pagare, tanto più se così assurde, e che gli assicurati devono andare fino in fondo per far valere i loro diritti. Convinta delle proprie ragioni e dell'ingiustizia di cui erano vittima i propri assistiti, Studio3A ha battuto ogni strada, presentato un reclamo all'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni per denunciare la condotta di Direct-Line, invitato la compagnia alla procedura conciliativa e, di fronte all'ennesimo rifiuto, si è proceduto con una citazione in causa al Tribunale di Udine.

Ci sono voluti quattro anni, ma alla fine la sentenza ha dato ragione piena all'azienda, "Quello che si è verificato - ha concluso il giudice, Lorenzo Massarelli, con una punta di ironia - rientra nella definizione di "bufera", come desumibile da comuni dizionari di lingua italiana. Inoltre è provato che il danno non è stato cagionato dalla mera caduta di oggetti sul veicolo, posto che l'energia che li ha spostati (come tutti nella zona) è quella del vento spirato durante la bufera: dunque, si tratta di sinistro causato in via diretta dall'evento naturale dedotto in polizza". La compagnia è stata condannata a versare ai proprietari del furgone oltre 11mila euro tra spese di riparazione del veicolo e di causa. Un caso di mala assicurazione così emblematico da finire anche su Striscia la Notizia.

IL CASO

Studio3Abreakingnews



# IN NOME DI ALVISE, STUDIO3A COSTRINGE GLI ENTI A INTERVENIRE

## Dopo la richiesta danni, il Comune mette in sicurezza l'incrocio maledetto dove il giovane è stato travolto

L'11 novembre 2018 Alvise Donà, perito informatico veneziano di 26 anni, viene travolto da una Mercedes all'intersezione tra via Padana e dell'Avena, a Marghera, nel comune di Venezia, mentre attraversa la strada per raggiungere la fermata del bus per Mestre. Una tragedia annunciata: quel punto nero, buio, senza strisce pedonali, in centro abitato ma su una strada extraurbana dove si corre, è già stato teatro di diversi investimenti di pedoni e oggetto di richieste di messa in sicurezza. Studio3A, a cui i familiari del giovane si affidano, collabora con l'avv. Andrea Piccoli che segue il procedimento penale per omicidio stradale in capo all'automobilista, mette in campo come consulente di

parte per la perizia cinematica disposta dalla Procura l'ing. Pierluigi Zamuner, batte sulla velocità non commisurata alle circostanze dell'auto e ottiene per i suoi assistiti un risarcimento dalla compagnia di controparte sulla base di una corresponsabilità al 50%. Ma Studio3A non si ferma qui. Affida un'altra perizia sullo stato dei luoghi all'ing. Enrico Dinon, che mette a nudo le carenze di quel tratto di strada, e chiama in causa anche i gestori, Veneto Strade e Comune di Venezia, chiedendo le coperture assicurative e presentando una richiesta danni. Pochi giorni dopo finalmente compare in loco ciò che i residenti invocavano da una vita, un semaforo pedonale a chiamata e delle



*Alvise*



*l'incrocio PRIMA dell'incidente di Alvise*



*l'incrocio messo finalmente in sicurezza DOPO l'incidente di Alvise*



strisce all'altezza della fermata. Per i familiari, spesis in prima persona per questo, è una magra consolazione, l'intervento al solito arriva tardi, ma resta almeno la consapevolezza che la morte di Alvise non è stata del tutto vana. E che anche gli Enti preposti, con quest'ammissione di responsabilità, ora dovranno risponderne.

## **i servizi di Studio3A\***

consulenza specifica in risarcimento danni e indennizzi

- **incidenti da circolazione stradale**
- infortuni sul lavoro
- malasanità
- responsabilità della Pubblica Amministrazione e rc diversi
- incendi
- sinistri esteri
- sinistri catastrofali
- danno ambientale
- indennizzi da polizza assicurativa

### area legale

- **consulenza civile e penale**
- **servizio legale**
- recupero crediti
- anomalie bancarie
- servizi investigativi
- diritto delle successioni
- assistenza alle indagini

### area medico legale

- consulenza medico legale
- consulenza medico specialistica
- valutazione psicologica e psichiatrica

### area tecnica

- **consulenza tecnico peritale**
- **ricostruzioni dinamiche**
- analisi tecnico scientifiche

### area economico-fiscale e aziendale

- consulenza finanziaria
- consulenza fiscale e diritto amministrativo
- consulenza del lavoro e retributiva
- CAF
- successioni

Le frecce indicano i servizi esplicitati nel caso che segue

Daniela Vivian - responsabile consulenti personali

### **IL SENSO CIVICO DI UNA SPLENDIDA FAMIGLIA**

Ho instaurato un rapporto speciale con i familiari di Alvise, i genitori, la sorella: una famiglia legatissima e quindi ancora più straziata. Sono stata loro vicina, li ho ascoltati, ho cercato di far fronte alle loro esigenze e se via Padana è diventata più sicura lo si deve anche alla loro tenacia e alla mobilitazione popolare che hanno sollecitato: sul gruppo Facebook "Buongiorno Marghera" è stata promossa una raccolta firme. Da subito i congiunti di Alvise avevano puntato il dito sulla pericolosità di quell'intersezione e una delle loro principali richieste è stata proprio di lottare per metterla in sicurezza. Perché altre persone non dovessero piangere i propri cari, com'è toccato loro.

Dott.ssa Irene Carlin - liquidatrice ufficio sinistri gravi

### **L'ACCERTAMENTO COMPLETO DEI FATTI**

Il caso si è rivelato complesso per la pluralità di soggetti e responsabilità in campo. Un lavoro a 360 gradi coordinato e condotto con impegno per dare risposte alla famiglia. Abbiamo acquisito la documentazione, messo a disposizione il perito di parte per la perizia cinematica e trattato con la compagnia di assicurazione della vettura, facendo valere le responsabilità dell'automobilista e arrivando a una liquidazione in concorso al 50% del danno parentale da perdita del congiunto per i nostri assistiti. Chiuso il fronte Rc-auto, abbiamo approfondito lo stato dei luoghi essendo già successi molti incidenti, affidando una perizia ad hoc, da cui è emersa tutta la loro pericolosità, acuita dall'aggiunta di una fermata del bus senza prevedere presidi di sicurezza per i pedoni, neanche un attraversamento pedonale. Perciò abbiamo chiesto i danni per la responsabilità civile per le carenze strutturali della strada anche a Veneto Strade, l'Ente gestore (che, a quanto ha riferito, già da un anno e mezzo, dopo l'installazione della fermata, aveva invitato l'Amministrazione di Venezia a mettere in sicurezza quel punto nero), e al Comune. Che, pochi giorni dopo la nostra lettera, ha collocato un semaforo pedonale e le strisce pedonali. Entrambi gli enti ci hanno fornito le coperture assicurative e ora cercheremo una soluzione stragiudiziale per ottenere un risarcimento anche su questo fronte.

Avv. Andrea Piccoli - penalista del Foro di Treviso

### **"VALORIZZATE" LE RESPONSABILITÀ DELL'INVESTITORE**

Ho seguito il procedimento penale a carico dell'automobilista e nominato come consulente di parte per le operazioni peritali sulla dinamica del sinistro l'ing. Pierluigi Zamuner: siamo ancora nella fase delle indagini preliminari. Se la Procura disporrà l'archiviazione, presenteremo opposizione perché la stima della velocità dell'auto, calcolata entro i limiti dal Ctu del Pm, risulta troppo prudenziale e comunque non commisurata allo stato e alla pericolosità dei luoghi, com'è risultato dalle nostre perizie; aspetto già fatto valere in ambito civilistico.

Ing. Pierluigi Zamuner - perito cinematico

### **VA SEMPRE VALUTATA LA VELOCITÀ "ESIGIBILE"**

Come consulente di parte per la famiglia della vittima ho partecipato alle operazioni peritali condotte dal Ctu. In un incidente la velocità tenuta dai veicoli non va apprezzata solo in rapporto ai limiti vigenti: va stabilita anche quella ritenuta esigibile in relazione allo stato dei luoghi, alle condizioni di traffico, etc. È il compito di valutare se nella data situazione fosse esigibile in concreto una velocità più contenuta non compete al Ctu, che deve calcolare a quanto vanno i mezzi, ma va demandato a un giudice. Sono i punti che ho fatto emergere nella mia attività sul caso.

Ing. Enrico Dinon - perito cinematico

### **COMPLETAMENTE TRASCURATA**

#### **LA SICUREZZA DEI PEDONI**

Su incarico di Studio3A ho analizzato quel segmento di via Padana dov'è accaduto il sinistro, una strada extraurbana dal punto di vista della gestione ma di fatto prolungamento di una strada urbana in un ambito urbano.

È emerso che le criticità di quel punto erano note da un decennio agli Enti preposti, come testimoniano le tante modifiche che si sono susseguite, in primis l'eliminazione della svolta a sinistra in un incrocio a "T" ora diventato uno svincolo.

Pur essendosi ben resi conto della pericolosità di quel luogo, però, sono intervenuti esclusivamente per migliorare le condizioni di sicurezza per i veicoli, trascurando del tutto quelle dei pedoni, ancor più esposti, tanto più dopo l'installazione della fermata del bus: erano totalmente assenti attraversamenti pedonali segnalati e un limite di velocità compatibile con un arresto tempestivo dei veicoli in presenza di pedoni in carreggiata. E fa specie anche il fatto che a monte non vi fossero difficoltà di carattere operativo, ma solo un'inaccettabile inerzia: appena Studio3A ha sollevato il problema, in pochi giorni il Comune di Venezia è intervenuto. E qui grava una responsabilità anche di Veneto Strade perché, ammesso che dovesse essere il Comune a mettere in opera i presidi di sicurezza, come ha tardivamente fatto posizionando semaforo e strisce pedonali, competeva all'Ente gestore l'onere di sorveglianza.

Dott. Nicola De Rossi - responsabile ufficio relazioni esterne

### **UNA NOTIZIA A LUNGO ATTESA**

Abbiamo diffuso la notizia dell'avvenuta messa in sicurezza dell'intersezione dove ha perso la vita il giovane, per dare conto non solo del contributo decisivo fornito da Studio3A con la decisione di chiamare alle loro responsabilità Veneto Strade e Comune di Venezia, ma soprattutto dell'impegno profuso per arrivare a questo risultato dai familiari della vittima, in primis la sorella Annalisa, e dell'apporto dell'opinione pubblica con la petizione, partita all'indomani della tragedia dalla community Facebook "Buongiorno Marghera", firmata da centinaia di cittadini e negozianti. Un grande lavoro di squadra nel nome e nel ricordo di Alvise.

SOCIALE

Studio3Abreakingnews



# IL GRANDE RITORNO IN... PARADISO INIZIATA LA NUOVA AVVENTURA IN SERIE A DELLA SQUADRA DI BASKET IN CARROZZINA SOSTENUTA DA STUDIO 3A

Pubblico delle grandi occasioni, sabato 9 novembre al palasport "amico" di Piombino Dese, per vivere un momento a lungo atteso: l'esordio, anzi il ritorno, della Studio3A Millennium Basket nel massimo campionato della pallacanestro in carrozzina. Alla fine la festa è stata un po' guastata dal risultato, nel match inaugurale i neo-promossi padovani hanno ceduto 60 a 66 a Giulianova, ma hanno regalato ai tifosi una gara spettacolare e un'ottima prestazione e giocato alla pari con un avversario più esperto giunto terzo nell'ultima stagione, restando in partita fino alla sirena e dimostrando di poter ben figurare anche in serie A. "Abbiamo pagato lo scotto del debutto, l'emozione, la tensione e l'inesperienza - commentava a caldo il coach Marco Nardo, - ma sono contento della prova e dell'intensità messa dai ragazzi. Con un po' più di precisione e fortuna al tiro potevamo vincere. Sono fiducioso per il prosieguo del torneo: l'obiettivo è raggiungere la salvezza, poi vedremo". "La concorrenza è agguerrita, si sono rinforzate tutte, ma non ci faremo mettere sotto da nessuno - conferma il Presidente della società cestistica, Primo Fior -: difenderemo con i denti la categoria conquistata con tanti sacrifici. La squadra è buona e si sta amalgamando, tra gli atleti c'è tanta voglia di far bene: ci toglieremo belle soddisfazioni".

Il gruppo è competitivo, come si è potuto apprezzare nella prima gara in cui si sono già intravisti schemi ficcanti. Alla solida intefaiatura che ha dominato la serie B e che annovera già atleti esperti con trascorsi in A e in nazionale, come capitano Foffano, Bernardis, Bargo, Scantamburlo, si sono aggiunti tre innesti di peso: il nazionale francese Boughania, che nel match del 9 novembre ha subito messo a segno 21 punti, il nazionale senegalese Diene e Ahmed Raourahi, di origine marocchina ma in Italia da anni, dove ha vinto tutto a Roma e vestito la maglia azzurra. La Studio3A Millennium Basket ha poi un'altra freccia al suo arco, il settore giovanile più forte d'Italia: le Iene, dopo lo scudetto, si sono aggiudicate pure la Supercoppa italiana e i vari Scandolaro, Gamri e Leita sono "arruolati" in pianta stabile in prima squadra. Non da ultimo, lo storico sodalizio patavino può contare sul rinnovato e rafforzato sostegno del main sponsor Studio3A-ValoreS.p.A.: un impegno importante e determinante. "I ragazzi se lo meritavano - spiega il Presidente, dott. Ermes Trovò -: l'anno scorso hanno vinto

tutte le partite. E' da troppo tempo che questa società non riusciva a decollare per mancanza di supporto. Quest'anno faremo un campionato di volontà e tenacia: in un triennio vorremmo arrivare ai vertici nazionali. Ci teniamo molto a quest'attività, per un'azienda come la nostra che opera per persone che hanno subito lesioni gravi, le iniziative nel sociale sono fondamentali: è anche un modo per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di mettere in campo azioni concrete per i disabili e i loro diritti ad avere una qualità di vita decorosa, il che significa poter muoversi senza barriere, lavorare e instaurare rapporti sociali e anche praticare sport ad alti livelli".



MEDIA

Studio3Abreakingnews



# QUANDO I MEDIA CHIEDONO LA VERITÀ... STUDIO 3A RISPONDE

158



Il periodo tra metà agosto e metà novembre 2019 è stato caratterizzato da importanti sviluppi per i grossi fatti seguiti da Studio3A, come la tragedia della Solfatara, il disastro di Rigopiano e la "strage" sul lavoro di Crotone, ma anche da nuovi casi assunti dall'azienda, impegnata da subito a farvi piena luce e rendere giustizia agli assistiti, come l'inconcepibile incidente di Antonello Gerilli. Vicende di cui si sono diffusamente occupate tutte le principali testate della carta stampata, che hanno chiesto spesso delucidazioni agli esperti della società.

37



Anche le emittenti tv, locali e nazionali, hanno dedicato ampio spazio nei Tg o negli spazi di approfondimento ai casi gestiti da Studio3A intervistandone anche i responsabili. Spicca la collaborazione con una delle trasmissioni cult, "Striscia la Notizia": l'invitato Moreno Morello, per la sua nuova rubrica di denuncia della "mala assicurazione", ha coinvolto a più riprese, data la loro autorevolezza, la società e il suo presidente, dott. Ermes Trovò, che ha portato nel Tg satirico di Canale 5 alcune vicende al limite dell'assurdo come quella del "cacciatore impallinato".

338



Sempre più diffusa, infine, la presenza di Studio3A nelle testate di informazione on line, riferimento imprescindibile per milioni di cittadini: le notizie riguardanti l'azienda vengono regolarmente veicolate dalle principali agenzie di stampa, Ansa su tutte, e compaiono nei "cliccatissimi" siti dei maggiori quotidiani italiani, quali il Corriere della Sera, Repubblica, Messaggero, Gazzettino, Giornale e anche della Gazzetta dello Sport, che riporta i match della squadra di basket in carrozzina sponsorizzata dalla società, la Studio3A Millennium Basket.

## SU STRISCIA IL CACCIATORE IMPALLINATO...

STRISCIA LA NOTIZIA, CANALE 5 - 18 OTTOBRE 2019



Alla fine la battaglia di Studio3A per un cacciatore cagliaritano ferito da un compagno di caccia, che ArcoGlobal non intendeva risarcire perché il colpo era

di rimbalzo, ha dato i suoi frutti: la compagnia ha pagato. L'assurda vicenda e il suo lieto fine sono stati raccontati dal Tg satirico di Canale 5 in un graffiante servizio della rubrica sui casi di mala assicurazione dell'invitato Moreno Morello, "Ti assicuro che non pago", con un'intervista al Presidente, dott. Ermes Trovò.

## ...E IL VENTO NON "RISARCIBILE"

STRISCIA LA NOTIZIA, CANALE 5 - 2 NOVEMBRE 2019



Nella carrellata degli improbabili escamotage delle assicurazioni per non risarcire messi alla berlina da Morello non poteva mancare quello di Verti,

rifutatasi di onorare la polizza con cui un grossista triestino aveva assicurato il furgone, danneggiato da un fortunale, perché nel contratto c'era scritto "bufera" ma non "vento". Il giudice l'ha condannata a pagare. "Non potevano farlo prima, evitando al nostro assistito una causa?" ha chiuso il Presidente Ermes Trovò.

## SU RIGOPIANO SOLO PROMESSE

I FATTI VISTRI, RAI DUE - 8 NOVEMBRE 2019



Con grande dignità, ma anche decisione, Giampaolo Matrone, il superstite simbolo della più grave catastrofe sulla neve in Italia, e l'avv. Marco Frigo,

responsabile della gestione sinistri di Studio3A, che lo assiste, ospiti del popolare programma di Giancarlo Magalli, hanno riacceso i riflettori su una tragedia "di Stato", invocando risposte dalle istituzioni per i familiari delle 29 vittime, che in tre anni non hanno visto né condanne né risarcimenti.

## IL COLPO DI RIMBALZO TIENE BANCO ANCHE NELL'ISOLA

I DUE DI VIA VENTURI, SARDEGNA 1 - 20 SETTEMBRE 2019



Ovviamente anche in Sardegna, regione in cui la caccia è molto praticata, ha fatto scalpore la storia del cacciatore cagliaritano ferito a un occhio da un pallino

esploso dall'amico e a cui l'assicurazione negava l'indennizzo perché il colpo aveva subito una deviazione. La nota trasmissione dell'emittente locale condotta da Matteo Bruni vi ha dedicato una puntata con un'eloquente intervista al responsabile della sede di Cagliari di Studio3A, dott. Michele Balduin.

**MORTO PER UN GUARDRAIL "SBULLONATO"**

IL MESSAGGERO - 30 OTTOBRE 2019



Ha destato sconcerto la morte di Antonello Gerilli, il 58enne che, dopo una sbandata con la sua auto su un cavalcavia di Piedimonte (Frosinone), ha sfondato il guardrail precipitando di sotto. Studio3A, a cui la famiglia si è rivolta, ha subito evidenziato come le barriere non avessero retto all'urto in quanto i fascioni erano privi dei bulloni di fissaggio: la Procura le ha sequestrate e il sindaco, a conferma delle gravi lacune nella manutenzione, ha vietato la circolazione.

**I MISTERI SULL'INCIDENTE DI MANUEL CESTA**

LA STAMPA - 29 AGOSTO 2019



L'appello di Studio3A e dei nonni per la telecamera che il giovane centauro di Novara, deceduto in un terribile incidente in Calabria, montava sul casco, inspiegabilmente sparita. Grazie al tamtam mediatico, il dispositivo, decisivo per chiarire la dinamica, è stato recuperato.

**UNA RIVENDITA "FAI DA TE"**

IL MATTINO DI NAPOLI - 21 SETTEMBRE 2019



Pesanti le violazioni alle norme di sicurezza riscontrate nel negozio di legname nel Napoletano dove un cliente, Pasquale Battaglia, ha perso la vita schiacciato dal crollo di numerosi pannelli in truciolato. I proprietari a processo, Studio3A è al fianco dei familiari della vittima.

**DUE RINVII A GIUDIZIO PER LA FATALE CADUTA SUL BUS**

IL SECOLO XIX - 12 OTTOBRE 2019



Il quotidiano ligure ragguaglia sul procedimento penale per l'assurda morte di Carmela Ruscillo dopo una fatale caduta in autobus a Genova; chiesto il processo per l'autista e un'automobilista. La famiglia dell'anziana sul fronte civile è già stata risarcita grazie a Studio3A.

**ENNESIMA CADUTA IN CASA DI RIPOSO**

IL GAZZETTINO, EDIZ. PORDENONE - 26 OTTOBRE 2019



Il quotidiano del Nordest dà conto dello sdegno dei familiari di un'anziana ospite di una casa di riposo friulana vittima di una grave caduta, e di

Studio3A, che li assiste, dopo l'arresto dei vertici dell'Ente gestore, Sereni Orizzonti, per aver speculato sui livelli di assistenza.

**NOZZE ADDIO DOPO LA CADUTA A NAPOLI**

IL RESTO DEL CARLINO - 1 NOVEMBRE 2019



Ha avuto un risalto nazionale, con tanto di servizio sul Tg5, la storia di una giovane emiliana costretta a rinviare il matrimonio a causa di una rovinosa caduta su un marciapiede dissestato di Napoli, dove si trovava in vacanza, in cui ha riportato la frattura di entrambe le caviglie. La malcapitata si è affidata a Studio3A per essere risarcita ma si profila una causa: il Comune partenopeo non è incredibilmente assicurato per la responsabilità civile verso terzi.

**AL VIA IL PROCESSO PER IL DISASTRO DI CROTONE**

GAZZETTA DEL SUD - 12 SETTEMBRE 2019



Gli organi di stampa hanno annunciato la fissazione dell'attesa udienza preliminare del processo ai titolari di Crotonscavi per la morte di tre operai travolti dal crollo di un muro a Crotone: i familiari di una delle vittime, Dragos Petru Chiriac, sono sostenuti da Studio3A.

**NESSUN RISARCIMENTO PER LA VILLA ESPLOSA**

IL MATTINO DI PADOVA - 5 OTTOBRE 2019



Riflettori puntati sull'ennesimo caso di mala assicurazione contro cui combatte Studio3A, quello di cui è vittima un padovano che ha avuto la casa distrutta da un'esplosione con danni ingenti, ma che Vittoria non vuole risarcire nonostante l'immobile sia assicurato.

**UNA TRAGEDIA CAUSATA DALLO SMARTPHONE**

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - 17 OTTOBRE 2019



Stava navigando su internet con il telefonino l'autista dell'autocompattatore che ha travolto l'incolpevole Francesco De Rosa, nel Brindisino. È

l'amara verità svelata dalle accurate indagini e a fronte della quale i familiari del giovane e Studio3A invocano una pena esemplare.

**OTTENUTI I RISARCIMENTI PER LA SOLFATARA**

REPUBBLICA - 2 NOVEMBRE 2019




Anche i giornali nazionali hanno riportato il commento del Presidente, dott. Trovò, al rinvio a giudizio chiesto per i soci dell'azienda che gestisce il

sito di Pozzuoli dove ha perso la vita la famiglia Carrer: "Chiuso il capitolo civile con l'avvenuto risarcimento, ora giustizia nel penale".



# L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



**LA SQUADRA (di direzione)**

Studio3Abreakingnews



# CHIAMATECI PER NOME...

Veronica Stefano, Andrea Giu, Marco Christian Emanuele, Olga Nicola, Lorena Arianna, Martina Marco, Messimiliano Mario, Nicola Alice, Sara Alessio, Giuseppe Diego, Salvatore Giancarlo, Angelo Luigi, Michele Armando, Sabino Riccardo



## LA STRUTTURA

Studio3A breakingnews



## LA SOLIDITÀ DI UN GRUPPO PER DARE VALORE AI DIRITTI



# VALORE<sup>®</sup>

S.P.A.

Valore è la prima Società per Azioni in Italia a operare nell'ambito delle responsabilità civili e penali, a tutela dei diritti dei cittadini; un traguardo reso possibile sia per le competenze e l'esperienza acquisite, sia per le capacità di investimento a beneficio dei propri assistiti. Valore Spa comprende cinque brand: Studio3A, 3A edizioni, Risarcimentofacile.it, BlogGiuridico e 3A insieme.



CRISTINA GIACOMETTI  
RESP. AMMINISTRAZIONE GENERALE



DOTT. ERMES TROVÒ  
PRESIDENTE



DANIELA VIVIANI  
RESP. CONSULENTI PERSONALI



MARCO PAPI  
RESP. INFORMATION TECHNOLOGY



DOTT. NICOLA DE ROSSI  
RESP. UFFICIO RELAZIONI ESTERNE



AVV. MARCO FRIGO  
RESP. AREA LEGALE / GEST. SINISTRI



Vent'anni di attività in ogni genere di sinistro: stradale, sul lavoro, mala sanità, danni ambientali... oltre 50 dipendenti e centinaia di fiduciosi; percentuale di successi del 98% e di pratiche chiuse stragiudizialmente del 83% (oltre un milione di euro investiti sulle varie posizioni), perché l'azienda lavora sulla causa: Studio 3A è il partner ideale per ottenere giustizia e un giusto risarcimento.



FRONT OFFICE  
DIREZIONE GENERALE - TORRE EVA



DOTT.SSA ALESSANDRA PIRION  
RESP. UFFICIO SERVIZI LEGALI



DOTT.SSA ROBERTA ZECCHIN  
RESP. UFFICIO SINISTRI GIANT



AREA TECNICA  
DIREZIONE GENERALE - TORRE EVA



MICAELA VIAN  
RESP. UFFICIO DMANI

Ermes Marco Daniela Cristina Arianna Roberta Micaela Andrea Alessandra Irene Andrea Jacopo Giulia Roberta Fabio Elisa Elisa Valeria Nadia Eva Ivir Gloria Anna Silvia Wanda Camilla Chiara Elisa Roberta Carol Massimo



# SOSTEGNO AI VALORI CHE CONTANO



STUDIO 3A SOSTIENE  
ASD PADOVA MILLENNIUM BASKET IN LUS  
CHE CON LE DUE FORMAZIONI DI  
STUDIO 3A MILLENNIUM BASKET, NEL 2020  
DISPUTERÀ IL CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE  
E QUELLO DI SERIE A DI BASKET IN CARROZZINA



CAMPIONI  
D'ITALIA  
2019



Comitato Italiano Paralimpico

Comitato Regionale VENETO



Coni

Comitato Regionale  
Veneto

FIPIC

FEDERAZIONE ITALIANA  
PALLACANESTRO IN CARROZZINA



STUDIO3A  
LUNGO VALORE IN DIVERSITÀ

VALORE<sup>®</sup>  
SPA

STUDIO3A<sup>®</sup>  
MILLENNIUM  
Basket

